



Federazione
Motociclistica
Italiana

Regolamento Organico Federazione Motociclistica Italiana

Il testo del Regolamento Organico Federale è stato approvato il 3 novembre 2016 dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 445.



INDICE

TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Scopo ed attribuzioni
- Art. 3 - Il marchio della Federazione

TITOLO II: AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

CAPO I – Disposizioni generali

- Art. 4 - Affiliati
- Art. 5 - La denominazione di “Moto Club” – definizione ed utilizzo
- Art. 6 - Costituzione di un Moto Club
- Art. 7 - Registro Nazionale delle associazioni e società sportive del CONI
- Art. 8 - Modalità di Affiliazione di un Moto Club
- Art. 9 - Riaffiliazione di un Moto Club
- Art. 10 - Durata del vincolo affiliativo
- Art. 11 - Obblighi di comunicazione
- Art. 12 - Diritti e doveri dei Moto Club
- Art. 13 - Sezioni distaccate di un Moto Club
- Art. 14 - Polisportive
- Art. 15 - Cessazione della affiliazione di un Moto Club
- Art. 16 - Sospensione della affiliazione di un Moto Club

CAPO II – Team – Scuderie: disposizioni generali

- Art. 17 - Team: riconoscimento
- Art. 18 - Scuderie

CAPO III – Moto Club d'Italia

- Art. 19 - Moto Club d'Italia: istituzione e scopi

TITOLO III: TESSERAMENTO

- Art. 20 - Disposizioni generali
- Art. 21 - Tesseramento diretto
- Art. 22 - Tesserati FMI
- Art. 23 - Soci degli affiliati
- Art. 24 - Atleti motociclisti: Licenziati e loro rappresentanti
- Art. 25 - Diritti e doveri dei Tesserati
- Art. 26 - Cessazione del vincolo del tesseramento

TITOLO IV: LICENZE

- Art. 27 - Disposizioni generali
- Art. 28 - Idoneità sportiva agonistica
- Art. 29 - Idoneità sportiva agonistica rilasciata a piloti con disabilità
- Art. 30 - Licenze Internazionali
- Art. 31 - Licenze rilasciate a soggetti minori
- Art. 32 - Sospensione e ritiro delle licenze

TITOLO V: GLI UFFICIALI DI GARA DELLA FMI

- Art. 33 - Disposizioni generali
- Art. 34 - Il Gruppo Commissari di Gara
- Art. 35 - Il Gruppo Ufficiali Esecutivi



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

TITOLO VI: LE ATTIVITA' E L' ORGANIZZAZIONE DELLA FMI

Art. 36 – Le attività della Federazione Motociclistica Italiana

Art. 37 – L' organizzazione della Federazione Motociclistica Italiana

TITOLO VII: ORDINAMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 38 – Cariche federali e sociali: elettive e di nomina

Art. 39 – Gratuità delle cariche federali

Art. 40 – Organi e Struttura della Federazione

TITOLO VIII: ORGANI CENTRALI DELLA FMI

CAPO I – L'Assemblea Nazionale

Art. 41 – L'Assemblea Nazionale – Disposizioni generali

Art. 42 – L'Assemblea Nazionale – Convocazione

Art. 43 – L'Assemblea Nazionale – Partecipazione

Art. 44 – L'Assemblea Nazionale – Partecipazione e Deleghe

Art. 45 – L'Assemblea Nazionale – Attribuzione voti

Art. 46 – L'Assemblea Nazionale – Costituzione

Art. 47 – L'Assemblea Nazionale – Commissione Verifica Poteri

Art. 48 – L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva – Candidature alle cariche federali

Art. 49 – L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva – Funzionamento

Art. 50 – L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva – Procedure di votazione

Art. 51 – L'Assemblea Nazionale Straordinaria

CAPO II – Il Consiglio Federale

Art. 52 – Il Consiglio Federale – Disposizioni generali

Art. 53 – Il Consiglio Federale – Compiti ed attività

CAPO III – Il Presidente Federale

Art. 54 – Disposizioni generali

CAPO IV – Il Segretario Generale

Art. 55 – Disposizioni generali

CAPO V – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 56 – Disposizioni generali

CAPO VI – La Commissione Federale di Garanzia

Art. 57 – Disposizioni generali

CAPO VII – Ufficio del Procuratore Federale

Art. 58 – Disposizioni generali

TITOLO IX: STRUTTURE TERRITORIALI DELLA FMI

Art. 59 – Strutture Territoriali – Disposizioni generali

Art. 60 – I Comitati Regionali

Art. 61 – L'Assemblea Regionale – Disposizioni generali

Art. 62 – L'Assemblea Regionale – Convocazione

Art. 63 – L'Assemblea Regionale – Partecipazione



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

- Art. 64 - L'Assemblea Regionale – Partecipazione e deleghe
- Art. 65 - L'Assemblea Regionale – Attribuzione voti
- Art. 66 - L'Assemblea Regionale – Costituzione
- Art. 67 - L'Assemblea Regionale – Commissione Verifica Poteri
- Art. 68 - L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva – Candidature alle cariche regionali
- Art. 69 - L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva – Funzionamento
- Art. 70 - L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva – Procedure di votazione
- Art. 71 - L'Assemblea Regionale Straordinaria
- Art. 72 – Il Consiglio Regionale
- Art. 73 – Il Presidente Regionale
- Art. 74 – I Delegati Regionali
- Art. 75 – I Delegati Provinciali

TITOLO X: INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

- Art. 76 – Principi

TITOLO XI: PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 77 – Gestione amministrativa – Disposizioni generali

TITOLO XII: PRINCIPI DI GIUSTIZIA

TITOLO XIII: NORME FINALI E DI RINVIO



TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 - Disposizioni generali

1. La Federazione Motociclistica Italiana (FMI) in ragione del rapporto federativo esistente con il CONI, quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, svolge la sua missione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), della Federazione Motociclistica Internazionale (FIM) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), promuovendo, sulla base delle proprie norme statutarie e regolamentari, i principi fondamentali concernenti l'attività sportiva motociclistica.
2. La FMI realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli organi direttivi, di giustizia e di controllo, indicati dallo Statuto federale e dal presente Regolamento Organico.
3. La FMI è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI quale unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire il motociclismo sul territorio nazionale, ispirandosi al principio di democrazia interna e di partecipazione di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, all'attività sportiva.
4. La FMI nell'ambito di tutta l'attività motociclistica nazionale è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
5. La FMI è la sola rappresentante sul territorio nazionale della Federazione Motociclistica Internazionale (FIM) e della Federazione Motociclistica Europea (FIM Europe).
6. La FMI ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non persegue fini di lucro e svolge con valenza pubblicistica alcune specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI.
7. La FMI è un ente associativo che riunisce al suo interno tutte le società ed associazioni sportive costituite nel settore dilettantistico (art. 90 della Legge 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04) che praticano il motociclismo sul territorio nazionale.
8. Tutta l'attività motociclistica, svolta in seno alla FMI, è esclusivamente attività dilettantistica, disciplinata dalle norme contenute nello Statuto del CONI, da quelle emanate dalla FIM, dal proprio Statuto e dalle leggi vigenti.

Art. 2 – Scopo ed attribuzioni

1. La FMI rappresenta e cura gli interessi generali del motociclismo italiano.
2. La FMI realizza le finalità istituzionali indicate dall'art. 3 dello Statuto federale e dal presente Regolamento Organico.
3. La FMI è l'unica titolare in Italia dello sfruttamento commerciale di tutti i diritti televisivi, radiofonici e marketing, sponsorizzazioni, pubblicità, promozioni e licenze, e di ogni altro diritto connesso con le gare e le manifestazioni da essa organizzate, autorizzate o patrocinate.
4. La FMI è titolare, in via esclusiva, di tutti i diritti relativi al proprio marchio distintivo, compreso il logotipo, il pittogramma, dei simboli ed emblemi, i pay off regolarmente registrati secondo quanto prescritto dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia.

Art. 3 – Il marchio della Federazione

1. Il marchio della Federazione Motociclistica Italiana è costituito da un pittogramma rappresentante un'aquila dorata con scudo italiano in petto con ali distese sopra un cilindro stilizzato, dal logotipo FMI, senza punteggiature ed in carattere maiuscolo, accompagnato dall'estensione "Federazione Motociclistica Italiana".
2. I Comitati Regionali FMI hanno l'obbligo di utilizzare il marchio della FMI così come indicato nel comma precedente del presente articolo.



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

3. I Moto Club affiliati possono utilizzare il logo della FMI in abbinamento, ma distinto dal proprio, nel rispetto da quanto stabilito dal manuale del logo, deliberato dal Consiglio Federale.
4. Con il solo fine della promozione degli eventi motociclistici organizzati sotto l'egida della FMI è concessa la facoltà dell'utilizzo del marchio ad Organizzatori, i Promoter, le Industrie, i Team che ne facciano espressa richiesta, nel rispetto di quanto statuito nel manuale del logo FMI, approvato dal Consiglio Federale.
5. Il responsabile delle autorizzazioni all'utilizzo è il Segretario Generale.
6. Il marchio viene utilizzato per caratterizzare tutta la comunicazione istituzionale della FMI, nonché le specifiche iniziative di tipo commerciale dalla stessa intraprese. Tutta la comunicazione dovrà essere uniforme e fare uso degli elementi di base e di uniformità del marchio.
7. Tutta la corrispondenza, sia operativa che dirigenziale, nonché la documentazione interna, la documentazione on-line, l'abbigliamento federale ed ogni altra forma di comunicazione dovranno avere e/o riportare il marchio. Non sono consentite personalizzazioni, salvo espressa autorizzazione da parte del Segretario Generale ed a fronte di motivata richiesta.

TITOLO II: AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 4 - Affiliati

1. Gli affiliati della Federazione Motociclistica Italiana sono le società, le associazioni sportive ed i soggetti giuridici equiparabili - costituite ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128 - di seguito denominati Moto Club che hanno come scopo prevalente la pratica e la diffusione presso i propri associati dell'attività motociclistica a qualsiasi livello, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di quanto prescritto dallo Statuto del CONI ed in conformità delle condizioni descritte all'art. 4 dello Statuto federale.
2. I Moto Club non essendo organi né strutture della FMI sono soggetti giuridici autonomi rispetto ad essa.
3. Possono affiliarsi alla FMI le Società, le Associazioni, ed i Gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il CONI, aventi sede in Italia, che praticano l'attività motociclistica senza finalità di lucro e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di quanto prescritto dallo Statuto del CONI ed in conformità delle condizioni descritte all'art. 4 dello Statuto federale.
4. Le società ed associazioni di cui al comma precedente possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche e non da ulteriori società ed associazioni di secondo grado.
5. I Moto Club sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport e devono avere la sede sportiva nel territorio italiano.
6. I Moto Club, riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI e/o per delega dalla FMI, sono iscritti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive del CONI di cui all'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, come specificato dal successivo art. 7 del presente Regolamento.
7. Le procedure di affiliazione e riaffiliazione alla FMI vengono disciplinate dal presente Regolamento e dalla normativa emanata annualmente dal Consiglio Federale.



Art. 5 - La denominazione di “Moto Club” - definizione ed utilizzo

1. Le denominazioni “Moto Club” e “Moto Club d’Italia” ed il marchio della Federazione sono marchi registrati secondo quanto prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale prevista in materia.
2. Ciascun Moto Club può liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l’ordine pubblico.
3. La denominazione è peculiare e soggettiva e non può essere utilizzata da altri Moto Club.
4. La denominazione “Moto Club” deve obbligatoriamente essere inserita nella ragione sociale della associazione sportiva dilettantistica o della società sportiva dilettantistica.
5. La FMI si riserva di non accettare domande di affiliazione da parte di Moto Club che abbiano denominazioni fortemente simili o identiche a quelle di altri Moto Club precedentemente costituiti ed affiliati.
6. Nei casi prescritti dai commi precedenti, specifiche procedure di controllo saranno attivate dalla Segreteria Generale per verificare la conformità delle denominazioni alle prescrizioni indicate dal presente articolo.

Art. 6 - Costituzione di un Moto Club

1. L’atto costitutivo e lo Statuto devono essere redatti in forma scritta, in conformità dei principi enunciati nello Statuto Federale e dei requisiti fissati dal CONI per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e debitamente registrati presso l’Agenzia delle Entrate.
2. Lo Statuto dovrà obbligatoriamente:
 - a) riconoscere ed osservare i principi del Codice Civile
 - b) conformarsi alle norme direttive del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti della FMI, di cui deve condividere la natura, l’oggetto e lo scopo
 - c) ispirarsi all’esercizio, con lealtà sportiva, dell’attività sociale ed al rispetto dei principi, delle norme e delle consuetudini sportive, al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dell’attività motociclistica
 - d) salvaguardare i diritti dei tesserati aventi diritto al voto per l’elezione dei propri rappresentanti nelle Assemblee federali
 - e) prevedere che l’oggetto sociale si riferisca all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, come indicato dall’art. 4 comma 3 del presente Regolamento
 - f) prevedere l’attribuzione della rappresentanza legale al Presidente dell’associazione o società sportiva dilettantistica
 - g) prevedere l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette
 - h) prevedere il reinvestimento di tutti gli utili prodotti per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva
 - i) contenere norme dell’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti fra tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile
 - j) contenere l’obbligo di redazione di rendiconti economici, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
 - k) prevedere le modalità di scioglimento dell’associazione



- l) contenere l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni
3. Gli Statuti dei Moto Club devono essere redatti in conformità dello specifico "Statuto tipo" deliberato dal Consiglio Federale rispettando quanto previsto dall'art. 4 comma 1, lettera a) dello Statuto federale.

Art. 7 - Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive del CONI

1. Il Consiglio Federale della FMI, su delega del Consiglio Nazionale del CONI ed in conformità alle direttive da questo emanate, delibera in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 22 comma 7 lettera h) dello Statuto Federale. Avverso le decisioni del Consiglio Federale di diniego o revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI.
2. Il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni/società dilettantistiche affiliate e pertanto riconosciute dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
3. I Moto Club iscritti al Registro sono inseriti nell'elenco che il CONI, ai sensi della normativa vigente, trasmette ogni anno al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.
4. I Moto Club, regolarizzata la propria affiliazione alla FMI, entro 90 giorni dalla specifica comunicazione del CONI, devono ottemperare obbligatoriamente alla prima registrazione presso il "Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" attraverso la procedura telematica inserita sul sito del CONI.
5. I Moto Club che invece procedono alla riaffiliazione hanno l'opportunità di scaricare la certificazione direttamente dal sito del CONI, una volta formalizzati gli adempimenti di competenza federale.
6. L'iscrizione al Registro ha validità dal giorno della conferma del CONI e fino al 31 dicembre dell'anno in corso ed è annualmente rinnovabile a seguito della riaffiliazione del Moto Club alla FMI.
7. Il mantenimento dello status di affiliato è subordinato alla iscrizione al Registro delle società sportive istituito presso il CONI.
8. I Moto Club che non siano iscritti al Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società sportive del CONI non potranno ottenere la riaffiliazione alla FMI.
9. I Moto Club che per qualsiasi motivo cambiassero ragione sociale o che non avessero rinnovato per una o più stagioni l'affiliazione alla FMI, dovranno obbligatoriamente ripetere l'iscrizione al Registro ex-novo.
10. Il riconoscimento dei Moto Club presso il Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società sportive è presupposto per usufruire delle agevolazioni fiscali a favore dello sport dilettantistico ove previste dalla legislazione nazionale vigente.

Art. 8 - Modalità di affiliazione di un Moto Club

1. Il riconoscimento a fini sportivi di un'associazione sportiva dilettantistica rientra nell'ambito degli atti pubblici di esclusiva spettanza del CONI e delegati dal Consiglio Nazionale del CONI alle Federazioni Sportive Nazionali.
2. La richiesta di prima affiliazione deve essere redatta su apposito modulo e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante che, contestualmente, dichiara di conoscere ed accettare la normativa federale.
3. Il modulo di affiliazione potrà essere richiesto al Comitato Regionale territorialmente competente oppure scaricato dal sito internet della FMI.



4. La documentazione da presentare per la richiesta di affiliazione alla FMI comprende:
 - a) Verbale dell'assemblea costitutiva dell' associazione sportiva dilettantistica o della società sportiva dilettantistica
 - b) Atto costitutivo e Statuto del Moto Club in duplice copia, debitamente registrato all'Ufficio delle Entrate con denominazione del Moto Club preceduta o seguita dalla natura giuridica
 - c) Indicazione del codice fiscale: esso rappresenta lo strumento di identificazione dell'associazione nei rapporti con i privati, con gli Enti, con le amministrazioni pubbliche e con qualsiasi istituzione. Il codice fiscale risulta obbligatorio per tutte le associazioni, anche per quelle che non svolgono alcuna attività imponibile ai fini tributari
 - d) Richiesta di affiliazione del Moto Club e di tesseramento del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo del Moto Club, con l'indicazione di minimo quattro Consiglieri
 - e) Indicazione di un indirizzo di posta elettronica attraverso cui si autorizza la FMI all'invio di tutte le comunicazioni ufficiali
 - f) Modulo di adesione al tesseramento diretto sottoscritto dal Presidente del Moto Club
 - g) Modulo riguardante l'informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritto dal Presidente del Moto Club
 - h) Indicazioni delle attività motociclistiche caratterizzanti il Moto Club
 - i) Richiesta di tessere FMI, nel quantitativo pari o superiore al minimo previsto annualmente dal Consiglio Federale
 - j) Ricevuta di versamento della quota di affiliazione e tesseramento
 - k) Eventuali ed ulteriori documenti annualmente stabiliti dal Consiglio Federale attraverso apposita normativa
5. Il Consiglio Federale delibera annualmente il numero minimo di tesserati necessario per l'affiliazione del Moto Club alla FMI
6. La domanda di affiliazione deve essere presentata alla Segreteria Generale della FMI tramite il Comitato Regionale territorialmente competente. Espletate le necessarie formalità di controllo gli uffici federali competenti rilasceranno al Comitato Regionale l'autorizzazione o il diniego a procedere con la prima affiliazione.
7. I Moto Club entrano a far parte della FMI dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota di affiliazione e di tesseramento obbligatorio, annualmente stabiliti dal Consiglio Federale ed a condizione che vengano rispettati i requisiti stabiliti dall'art. 4 dello Statuto federale.
8. Il Moto Club, perfezionato l'atto di affiliazione, acquisisce gli specifici diritti elencati al comma 6 dell'art. 4 dello Statuto federale, in virtù dei quali può svolgere la propria attività nell'ambito federale.
9. I Moto Club affiliati ricevono dal Comitato Regionale di appartenenza l'attestato di affiliazione e le tessere nel numero richiesto.
10. Ai fini della determinazione dell'esistenza di un Moto Club e per la individuazione di tutte le informazioni sulla costituzione, composizione ed organizzazione interna del Moto Club fa fede in via esclusiva l'archivio informatico federale.
11. La validità dell'affiliazione ha durata annuale: dal 1 gennaio (o dal momento dell'affiliazione) e fino al 31 dicembre dell'anno sportivo in corso.
12. La FMI si riserva di aprire le procedure di affiliazione anche dal 1 al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando che la validità della stessa decorre comunque dal 1 gennaio.
13. Le procedure di affiliazione potranno effettuarsi fino al 30 settembre.

Art. 9 - Riaffiliazione di un Moto Club



1. I Moto Club già affiliati alla FMI possono rinnovare la propria affiliazione per la successiva stagione sportiva attraverso la procedura di riaffiliazione, secondo quanto prescritto dalla normativa FMI, annualmente approvata dal Consiglio Federale.
2. La documentazione, da inoltrare al Comitato Regionale di appartenenza, entro i termini annualmente prescritti, comprende:
 - a) Richiesta di riaffiliazione del Moto Club e di tesseramento del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo del Moto Club, con l'indicazione del numero minimo di 4 Consiglieri
 - b) Indicazione di un indirizzo di posta elettronica attraverso cui si autorizza la FMI all'invio di tutte le comunicazioni ufficiali
 - c) Modulo di adesione al tesseramento diretto sottoscritto dal Presidente del Moto Club
 - d) Modulo riguardante l'informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritto dal Presidente del Moto Club
 - e) Indicazioni delle attività motociclistiche caratterizzanti il Moto Club
 - f) Richiesta di tessere FMI, nel quantitativo pari o superiore al minimo previsto annualmente dal Consiglio Federale
 - g) Ricevuta di versamento della quota di riaffiliazione e tesseramento
 - h) Eventuali ed ulteriori documenti annualmente stabiliti dal Consiglio Federale attraverso apposita normativa
3. I Moto Club riaffiliati ricevono dal Comitato Regionale di appartenenza l'attestato di riaffiliazione e le tessere nel numero richiesto.
4. La validità della riaffiliazione ha durata annuale: dal 1 gennaio (o dal momento della riaffiliazione) e fino al 31 dicembre dell'anno sportivo in corso.
5. La FMI si riserva di aprire le procedure di riaffiliazione anche dal 1 al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando che la validità della stessa decorre comunque dal 1 gennaio.
6. Le procedure di riaffiliazione potranno effettuarsi fino al 30 aprile.
7. Qualora il Moto Club non proceda alla riaffiliazione entro i termini stabiliti non potrà svolgere attività in ambito federale, né i loro tesserati potranno prendere parte ad alcuna manifestazione sportiva.

Art. 10 - Durata del vincolo affiliativo

1. In virtù del principio di libera prestazione delle attività sportive, la durata del vincolo affiliativo che lega il Moto Club alla Federazione è di un anno solare, ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 4, comma 7 dello Statuto federale.
2. L' *iter*, i termini e le quote per procedere all'affiliazione o alla riaffiliazione di un Moto Club vengono stabiliti annualmente dalla specifica normativa FMI, deliberata dal Consiglio Federale.

Art. 11 - Obblighi di comunicazione

1. Le variazioni relative ai componenti le cariche direttive, essendo queste di natura elettiva, devono essere comunicate tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla variazione stessa, alla Segreteria Generale della FMI tramite il Comitato Regionale territorialmente competente, allegando il verbale dell'Assemblea dei tesserati del Moto Club, secondo le disposizioni emanate annualmente dal Consiglio Federale.
2. Per i Moto Club di nuova costituzione le variazioni relative al cambio di denominazione sono tassativamente precluse durante lo svolgimento della stagione sportiva in corso.
3. Per i Moto Club riaffiliati è possibile procedere alla variazione di denominazione sociale previa presentazione, agli Uffici della FMI, del verbale di Assemblea dei tesserati del Moto Club, con relativa deliberazione attestante la variazione e previo pagamento della quota relativa al



cambio di denominazione. La variazione avrà efficacia solo a seguito di apposita comunicazione da parte degli uffici della FMI di avvenuta modifica che verrà necessariamente inoltrata al Moto Club ed al Comitato Regionale di appartenenza.

4. Le variazioni relative al trasferimento delle sede del Moto Club in altra Regione, Provincia e/o Comune non possono essere richieste prima che siano trascorsi 12 mesi dall' affiliazione.
5. La variazione relativa al trasferimento delle sede ad altra Regione comporta la perdita dei diritti sportivi acquisiti e dell'anzianità di affiliazione, dovendosi considerare a tutti gli effetti come Moto Club di nuova affiliazione.

Art. 12 – Diritti e doveri dei Moto Club

1. I Moto Club hanno diritto di:
 - a) esercitare liberamente le proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dalle norme federali e nel rispetto degli altri affiliati
 - b) partecipare alle Assemblee federali secondo le norme statutarie e regolamentari
 - c) partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai Regolamenti specifici nonché all'attività di carattere internazionale
 - d) organizzare manifestazioni motociclistiche secondo le norme emanate dagli Organi e dalle Commissioni Federali competenti
2. I Moto Club hanno il dovere di:
 - a) accettare incondizionatamente e conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti federali, impegnandosi altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare nei loro confronti, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva
 - b) osservare e far osservare ai propri tesserati lo Statuto e tutti i Regolamenti federali, nonché le deliberazioni e decisioni dei rispettivi organi assunte nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico
 - c) mettere i propri atleti a disposizione delle rappresentative nazionali e federali
 - d) svolgere la propria attività sportiva nel territorio regionale di appartenenza, salvo partecipazione ad eventi a carattere nazionale o interregionale così come disciplinato dalla normativa sportiva di riferimento approvata annualmente dal Consiglio Federale
 - e) conservare accuratamente ed in originale presso le rispettive sedi, per almeno 10 anni, la seguente documentazione:
 - amministrativo – contabile
 - relativa alle procedure di Tesseramento – Affiliazione – Licenze nonché tutti i documenti associativi interni
 - relativa alla Certificazione Medica dei propri tesserati e licenziati
 - relativa alle manifestazioni organizzate
3. In caso di scioglimento del Moto Club l'obbligo di conservazione di tutta la documentazione indicata al comma 2 lettera e) del presente articolo graverà in capo all'ultimo Presidente in carica, o, in mancanza, in capo al Vice Presidente del sodalizio.

Art. 13 – Sezioni distaccate di un Moto Club

1. E' ammessa l'istituzione di sezioni distaccate rispetto alla sede legale del Moto Club affiliato.
2. Le sezioni distaccate situate nel medesimo ambito regionale della sede legale di un Moto Club affiliato non posseggono personalità giuridica autonoma e sono organiche al Moto Club stesso. In questo caso le sezioni non possono porre in essere una propria e specifica procedura di affiliazione.



3. Le sezioni distaccate situate in ambito regionale differente rispetto alla sede legale di un Moto Club affiliato, devono avere una personalità giuridica autonoma. In questo caso le sezioni devono porre in essere una propria e specifica procedura di affiliazione. A seguito di specifici accordi interni e relativa regolamentazione la denominazione di tali sezioni potrà richiamare la denominazione del Moto Club di riferimento (*es: Moto Club XXX – Sezione di YYY*).

Art. 14 – Polisportive

1. La FMI riconosce l'affiliazione di società polisportive, suddivise in Sezioni, ognuna delle quali pratica una specifica disciplina sportiva.
2. Nel caso in cui la Polisportiva sia dotata di un unico organo amministrativo, comune ad ognuna delle proprie sezioni, la richiesta di affiliazione dovrà essere presentata dalla Polisportiva, ma il riconoscimento ai fini sportivi, conseguente all'iscrizione nel Registro CONI, avverrà soltanto per la sezione motociclistiche che dovrà utilizzare la denominazione "*Moto Club Sezione Polisportiva..... ASD*".
3. Nel caso in cui ogni singola sezione della Polisportiva sia dotata di un autonomo organo amministrativo, l'affiliazione alla FMI dovrà essere richiesta direttamente da parte della sezione motociclistica, secondo le procedure di affiliazione di cui agli artt. 8 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 15 – Cessazione dell'affiliazione di un Moto Club

1. I Moto Club, secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma 7 dello Statuto, cessano di appartenere alla FMI:
 - a) per recesso
 - b) per mancata riaffiliazione entro i termini annualmente previsti dal Consiglio Federale
 - c) per scioglimento volontario
 - d) per radiazione, nei casi di gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia federali
 - e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale in caso di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l'affiliazione. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, secondo quanto prescritto dall'art. 4 comma 7 dello Statuto federale
2. In caso di cessazione dell'affiliazione di un Moto Club, tutti gli impegni assunti devono essere soddisfatti secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 9 dello Statuto Federale. In caso di inadempienza, i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati:
 - saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento degli impegni assunti
 - saranno passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale
 - non potranno ottenere il tesseramento presso nessun altro Moto Club, sino all'adempimento dei suddetti obblighi
3. Nel caso previsto dal comma 1 lettera a) del presente articolo, gli affiliati devono immediatamente comunicare la rispettiva volontà di recedere alla Segreteria Generale della FMI e per conoscenza al Comitato Regionale territorialmente competente, tramite apposita comunicazione inviata a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
4. Quando un affiliato recede per qualsiasi motivo dall'affiliazione, egli deve regolare tutte le eventuali pendenze finanziarie verso la Federazione e verso gli altri affiliati.
5. In caso di inadempienza il Legale Rappresentante e gli altri componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo in carica sono chiamati a risponderne in solido, oltre a essere sanzionati con altri provvedimenti di natura disciplinare comminati dai competenti organi federali.



6. Nel caso previsto dal comma 1 lettera c) del presente articolo, i Moto Club hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio ai fini sportivi, come previsto dall'art. 90 comma 18 della legge 128/2004.
7. Nei casi previsti dal comma 1 lettere d) ed e) del presente articolo, ai tesserati del Moto Club è concesso il passaggio, in forma gratuita, ad un altro Moto Club, compreso il Moto Club d'Italia, qualora tale passaggio sia compatibile con le normative federali. Tale concessione non è prevista per i componenti del Consiglio Direttivo ai quali risulterà precluso il tesseramento presso qualsiasi altro sodalizio affiliato.

Art. 16 – Sospensione dell'affiliazione di un Moto Club

1. La sospensione dell'affiliazione di un Moto Club si verifica nel caso in cui sia comminato un provvedimento amministrativo a seguito di mancato versamento alla FMI di importi a qualsiasi titolo dovuti.
2. In regime di sospensione un Moto Club non potrà porre in essere le procedure di tesseramento, né di rilascio licenze, né potrà richiedere e/o organizzare manifestazioni a carattere sportivo o promozionale fino a quando non sarà estinta la causa che ha determinato la sospensione.
3. I componenti del Consiglio Direttivo di un Moto Club in regime di sospensione non potranno tesserarsi presso nessun altro Moto Club fino a quando non sarà estinta la causa che ha determinato la sospensione.

CAPO II – Team – Scuderie: disposizioni generali

Art. 17 – Team: riconoscimento

1. I Team sono organizzazioni tipiche dello sport motociclistico, costituite da piloti e tecnici per esercitare un ruolo agonistico nell'ambito dello svolgimento delle gare.
2. I Team sono iscritti alla FMI e da essa riconosciuti attraverso il rilascio di un'apposita licenza.
3. Gli atleti che compongono il Team, per poter partecipare alle varie attività agonistiche e/o promozionali, devono essere tesserati e licenziati per un Moto Club affiliato alla FMI.
4. I Team:
 - non possono ottenere l'affiliazione, procedura amministrativa tipica ed esclusiva dei Moto Club, uniche Associazioni e/o Società Sportive previste dai vigenti Regolamenti federali
 - non possono avere accesso alle agevolazioni fiscali eventualmente in vigore in base alle disposizioni legislative nazionali e riservate ai Moto Club
 - non possono tesserare alla FMI i propri iscritti
 - non possono chiedere il rilascio di licenze conduttori (destinate ai piloti)
 - non possono organizzare gare o competizioni federali
 - non sono titolari del diritto di voto in occasioni delle Assemblee Nazionali
 - non possono in alcun caso iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche del CONI
5. Per ottenere il riconoscimento ufficiale di un Team da parte della FMI è indispensabile avanzare richiesta di rilascio di apposita Licenza, secondo quanto indicato dall'apposita normativa annualmente approvata dal Consiglio Federale.
6. Per ottenere tale Licenza è obbligatorio il tesseramento alla FMI per la stagione sportiva in corso da parte del Titolare del Team.
7. La denominazione del Team è libera, ma non può contenere il nome di un'industria motociclistica, salvo esplicita autorizzazione scritta rilasciata dall'industria stessa, la quale deve essere già riconosciuta.



8. Possono far parte di un Team i soggetti tesserati ed appartenenti a diversi Moto Club dislocati sul territorio nazionale: l'organizzazione di un Team opera a livello transnazionale e non ha alcun vincolo rispetto ad uno specifico Moto Club.
9. Il riconoscimento da parte della FMI dà diritto al Team di comparire nelle classifiche di gara con la propria denominazione accanto al nominativo del proprio atleta.

Art. 18 - Scuderie

1. Le Scuderie sono organizzazioni tipiche dello sport motociclistico, costituite da piloti e tecnici che all'interno di un Moto Club affiliato alla FMI.
2. Le Scuderie vengono riconosciute in quanto tutti gli appartenenti sono riconducibili ad un unico e specifico Moto Club affiliato alla FMI e per il quale devono essere tesserati.
3. Tutti i componenti di una Scuderia devono, pertanto, essere tesserati per lo stesso Moto Club.
4. Il riconoscimento ufficiale di una Scuderia alla FMI avviene attraverso il rilascio di apposita Licenza.
5. Le richieste di rilascio della Licenza di Concorrente per una Scuderia, le modalità di pagamento ed i benefici attribuiti alla categoria, risultano annualmente stabiliti nell'apposita Circolare approvata dal Consiglio Federale.
6. La denominazione della Scuderia è libera, ma non può contenere il nome di un' Industria motociclistica, salvo esplicita autorizzazione scritta rilasciata dall'Industria stessa, la quale deve essere già riconosciuta, secondo quanto stabilito nell'apposita Circolare approvata dal Consiglio Federale.
7. Il riconoscimento da parte della FMI conferisce alla Scuderia il diritto di comparire nelle classifiche di gara con la denominazione accanto al nominativo del proprio pilota.
8. Le Scuderie sono soggetti giuridici organici al Moto Club di appartenenza e pertanto le rispettive rendicontazioni economiche si consolidano con quelle del Moto Club.

CAPO III - Moto Club d' Italia

Art. 19 - Moto Club d'Italia: istituzione e scopi

1. Il Moto Club d'Italia è un'associazione sportiva senza fine di lucro che ha sede in Roma, presso la sede federale, ed ha lo scopo di gestire, in via promozionale ed altamente rappresentativa, le attività proprie della Federazione non riconducibili ai Moto Club ad essa affiliati.
2. Il Consiglio Direttivo del Moto Club d' Italia è costituito da un Presidente, due Consiglieri ed un Segretario, quest'ultimo senza diritto di voto.
3. Il Consiglio Direttivo del Moto Club d' Italia è nominato dal Consiglio Federale e rimane in carica per tutto il quadriennio, salvo possibile revoca.
4. Il Moto Club d'Italia non può in alcun modo svolgere attività sportiva ed agonistica: in tale senso non è abilitato alla richiesta di licenze né all'organizzazione di gare e manifestazioni sportive ed agonistiche.
5. La quota di tesseramento al Moto Club d'Italia, è stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
6. Il Moto Club d'Italia non ha diritto di voto.

TITOLO III: TESSERAMENTO

Art. 20 - Disposizioni generali

1. Il tesseramento è l'atto formale attraverso cui la FMI conferisce ad un soggetto lo *status* di appartenenza all'organizzazione federale, rendendolo centro di imputazione di una serie di



- diritti e doveri predeterminati dallo Statuto del CONI, dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali.
2. Chiunque intenda praticare l'attività del motociclismo, riconosciuta e tutelata all'interno dell'organizzazione federale, deve essere tesserato alla FMI.
 3. La FMI si riserva di emanare annualmente disposizioni in merito alle modalità di attuazione del tesseramento.
 4. I tesserati partecipano alle attività organizzate dalla FMI attraverso il Moto Club di appartenenza, secondo quanto disposto annualmente dalla normativa FMI.
 5. Le tipologie e le procedure di tesseramento alla FMI, le caratteristiche e le modalità di emissione delle tessere federali, nonché le procedure di tesseramento al Moto Club Italia sono deliberate annualmente dal Consiglio Federale, secondo quanto disposto dall' art. 22, comma 7 lettere i) ed o) dello Statuto Federale e comunicate, a cura della Segreteria Generale della FMI, all' inizio di ogni stagione sportiva.
 6. La validità del tesseramento ha durata annuale: dal 1 gennaio (o dal momento del tesseramento) e fino al 31 dicembre dell'anno sportivo in corso.
 7. La FMI si riserva di aprire le procedure di tesseramento anche dal 1 al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando che la validità dello stesso decorre comunque dal 1 gennaio.
 8. Le procedure di tesseramento potranno effettuarsi fino al 15 novembre.
 9. Il principio relativo al divieto del doppio tesseramento prevede che la richiesta di tesseramento possa essere inoltrata ad un solo Moto Club, non essendo consentito il contemporaneo tesseramento attraverso più Moto Club.
 10. Nel corso della stagione sportiva può essere autorizzato un solo trasferimento ad un altro Moto Club previa presentazione di richiesta da parte del tesserato al Moto Club di nuova appartenenza, e rilascio di nulla osta da parte del Moto Club di provenienza. Tale nulla osta dovrà essere inviato agli appositi uffici della FMI ed al Comitato Regionale territorialmente competente, in conformità di quanto disposto annualmente dalla specifica normativa FMI.

Art. 21 - Tesseramento diretto

1. La Federazione, attraverso la procedura del "tesseramento diretto", offre la possibilità ai Moto Club affiliati di inserire nell'archivio informatico federale i dati personali dei propri tesserati per l'emissione immediata delle tessere federali.
2. Il tesseramento diretto, oltre a garantire tempi rapidi nel rilascio effettivo delle tessere, permette di attivare contestualmente i servizi assicurativi e di assistenza annualmente proposti dalla FMI.
3. Per quanto non espressamente disposto si rimanda alla normativa FMI annualmente deliberata dal Consiglio Federale.

Art. 22 - Tesserati FMI

1. Sono tesserati alla FMI, secondo quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto FMI:
 - a) I soci degli affiliati, secondo quanto disposto al successivo art. 23
 - a.1) Gli atleti motociclisti
 - a.2) I Tecnici Federali
 - b) Tutti coloro che risultano iscritti in un Albo federale o ad un Elenco Ufficiale della FMI istituito e regolamentato attraverso apposita deliberazione del Consiglio Federale.
2. Il Presidente federale, i Consiglieri Federali, i Presidenti di Comitati Regionali e delle Province di Trento e Bolzano, i membri dei Consigli Regionali, i Delegati Regionali e Provinciali, e tutti coloro che rivestono una carica in ambito federale, sia essa elettiva o di nomina, devono essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso, eccetto:



- I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
 - I componenti degli Organi di Giustizia
 - I componenti della Commissione Federale di Garanzia
 - I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale
3. In assenza di tesseramento, effettuato entro il 28 febbraio dell'anno in corso, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo non decadono dalla rispettiva carica ma, trovandosi in una situazione di impedimento temporaneo, saranno impossibilitati all'esercizio delle proprie funzioni. Il loro tesseramento andrà perfezionato entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dalla Segreteria Generale. Trascorso tale termine senza che a ciò si sia provveduto, tali soggetti decadranno automaticamente dalla carica, in ottemperanza di quanto prescritto dall'art. 40 dello Statuto Federale.

Art. 23 - Soci degli affiliati

1. Possono far parte dell'associazione o della società sportiva dilettantistica, in qualità di soci di un Moto Club, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, svolte dal Moto Club stesso e che siano dotate di una condotta conforme ai principi di lealtà, di probità e di rettitudine sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi Organi.
2. Tutti coloro che saranno ammessi a far parte del Moto Club affiliato dovranno essere tesserati alla FMI e, se maggiorenni, godranno del diritto di partecipazione alle apposite Assemblee nonché dell'elettorato attivo e passivo.
3. Al tesserato maggiorenne, in regola con il tesseramento ed il pagamento delle quote associative, qualora non ricopra ulteriori cariche elettive o di nomina all'interno della FMI, è riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno del Moto Club di appartenenza, compatibilmente con quanto disposto dallo Statuto FMI.
4. I cittadini stranieri residenti in Italia possono essere ammessi come soci dell'affiliato e ricoprire cariche elettive all'interno del Moto Club.
5. I tesserati di un Moto Club affiliato cessano di far parte dell'associazione:
 - a) in caso di dimissioni volontarie;
 - b) per revoca del tesseramento da parte dell'associazione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c) per revoca del tesseramento da parte del Moto Club per azioni ritenute disonorevoli;
 - d) per scioglimento dell'associazione

Art. 24 - Atleti motociclisti: Licenziati e loro Rappresentanti.

1. I tesserati che intendono praticare l'attività agonistica motociclistica, a qualsiasi livello, devono conseguire apposita Licenza, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti federali ed in base a quanto prescritto nel successivo art. 27.
2. Gli atleti motociclisti che svolgono attività sportiva di tipo agonistico vengono definiti "Licenziati".
3. I Licenziati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare le rispettive attività sportive osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive federali.
4. I Licenziati che risultano essere selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, mettendosi a disposizione dei responsabili di settore della FMI, nonché ad osservare i principi prescritti dal Regolamento Squadre Nazionali FMI.
5. In osservanza del principio di partecipazione all'attività sportiva agonistica in condizioni di pari opportunità, la FMI garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete motocicliste



- madri, per tutto il periodo della maternità e fino alla ripresa dell'attività agonistica, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 comma 5 dello Statuto federale.
6. Gli atleti motociclisti organizzano, all'interno del Moto Club di appartenenza, le Assemblee di tutti i Licenziati per esprimere il proprio rappresentante in occasione delle Assemblee Nazionali.
 7. Sono legittimati a partecipare alla votazione del proprio Rappresentante, in occasione dello svolgimento delle Assemblee di categoria di cui al comma precedente, tutti i Licenziati in attività che siano maggiorenni e titolari della Licenza agonistica valida per l'anno in corso.
 8. Qualora il Rappresentante dei Licenziati, eletto dall'Assemblea di tutti i Licenziati del Moto Club di appartenenza, fosse impossibilitato a partecipare alla Assemblea Nazionale potrà essere sostituito dal supplente, da individuarsi nel primo dei non eletti nella propria Assemblea di categoria.
 9. Il nominativo del rappresentante dei Licenziati e quello del relativo supplente dovranno risultare dall'apposito verbale dell'Assemblea dei Licenziati del Moto Club ed essere comunicati alla FMI.
 10. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei Licenziati e l'elezione del rappresentante dei Licenziati, nonché del relativo supplente, sono demandati agli Statuti ed alla normativa interna dei Moto Club. Tale normativa deve necessariamente prevedere la convocazione di tutti gli aventi diritto e le modalità di votazione per l'elezione del rappresentante dei Licenziati e del relativo supplente che avverranno a maggioranza dei voti presenti, secondo la durata degli organi elettivi del Moto Club stabilita nei rispettivi Statuti e comunque non superiore a quattro anni.
 11. La carica di rappresentante dei Licenziati e quella del relativo supplente decadono automaticamente nel caso in cui non fosse rinnovata la Licenza con il Moto Club per la successiva stagione sportiva ed automaticamente alla scadenza prevista dallo Statuto del Moto Club in coincidenza dell'elezione degli organi direttivi dello stesso.

Art. 25 - Diritti e doveri dei tesserati

1. I tesserati in quanto soggetti dell'ordinamento sportivo:
 - a) devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando le norme stabilite dallo Statuto del CONI, dai Principi fondamentali degli Statuti delle FSN, dal Codice di Comportamento sportivo, dal Codice di Giustizia Sportiva, dallo Statuto FMI, dai Regolamenti federali, dalla Giustizia sportiva federale e tutte le decisioni assunte dalla FMI
 - b) hanno il diritto di partecipare all'attività federale
 - c) hanno il diritto di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto Federale, alle cariche elettive federali
 - d) è fatto loro divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate nell'ambito della FMI
2. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art. 26 - Cessazione del vincolo del tesseramento

1. Il vincolo del tesseramento cessa:
 - a) Per mancato rinnovo
 - b) Per decadenza della carica o per la perdita, a qualsiasi titolo, della qualifica di tesserato
 - c) Per ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dagli Organi di giustizia federale



- d) Per radiazione comminata dalla FMI o da altre Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA)
- e) Per cessazione dell'affiliazione del Moto Club di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

TITOLO IV: LICENZE

Art. 27 - Disposizioni generali

1. I tesserati FMI che intendono praticare l'attività agonistica motociclistica, a qualsiasi livello, devono conseguire apposita Licenza. La licenza è un documento rilasciato esclusivamente ai tesserati di Moto Club affiliati, ad eccezione del Moto Club Italia, che ne facciano apposita richiesta espletando le procedure di rilascio definite annualmente dal Consiglio Federale.
2. Gli atleti motociclisti che hanno conseguito apposita Licenza sono chiamati Licenziati e sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando quanto prescritto dalle norme stabilite dallo Statuto federale e dalla normativa prescritta in materia, nonché l'ordinamento del Moto Club di appartenenza.
3. I Licenziati devono accettare ed osservare i principi di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti degli altri atleti, di tutti coloro che, per funzione ed incarico, organizzano e disciplinano l'attività, oltre che riconoscere ed osservare i Regolamenti federali.
4. Il Consiglio Federale definisce annualmente, attraverso l'approvazione dell'apposita normativa regolamentare:
 - la tipologia delle licenze e/o i titoli necessari allo svolgimento dell'attività agonistica e non agonistica federale
 - le sedi preposte al rilascio delle stesse
 - la modulistica ed i documenti necessari ai fini della richiesta di emissione
 - la validità e le modalità di pagamento per l'ottenimento delle stesse
 - l'età minima e l'età massima per il rilascio delle Licenze, fermo restando il rispetto della normativa nazionale vigente in materia, nonché le prescrizioni del CONI e della FMSI
 - i massimali assicurativi
5. Ai titolari di Licenza agonistica è attribuito il diritto di voto e possono, altresì, essere eletti in occasione delle Assemblee, secondo le normative previste dallo Statuto federale e dal presente Regolamento.
6. Il Consiglio Federale inoltre, attraverso apposita delibera, stabilisce annualmente la tipologia di licenze da ritenersi valide per conferire apposito titolo per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.
7. L'archivio informatico della Federazione è l'unico e solo riferimento oggettivo e temporale per l'individuazione di tutte le informazioni attinenti il rilascio delle Licenze.
8. La validità delle Licenze ha durata annuale: dalle ore 00:00 del 1 gennaio (o dalla data ed ora del rilascio) e fino al 31 dicembre dell'anno sportivo in corso.
9. La FMI si riserva di aprire le procedure di rilascio delle Licenze anche dal 1 al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando che la validità della stessa decorre comunque dalle ore 00:00 del 1 gennaio.
10. Le procedure di rilascio delle Licenze potranno effettuarsi fino al 15 novembre.
11. La validità delle Licenze Agonistiche è comunque subordinata alla data di scadenza del certificato di idoneità agonistica. La validità del certificato di idoneità alla pratica sportiva, riportata sul certificato stesso, è di 365 giorni, salvo diversa indicazione del medico certificatore.
12. La Licenza Agonistica non può essere rilasciata e, laddove rilasciata, deve essere sospesa per:
 - coloro che siano inadempienti con il pagamento di sanzioni pecuniarie



- coloro che siano colpiti da provvedimenti disciplinari

Art. 28 – Idoneità sportiva agonistica

1. In conformità con quanto prescritto dalla normativa nazionale vigente concernente la tutela sanitaria delle attività sportive, dalle prescrizioni operate dal CONI e dalla Federazione Medico Sportiva Italiana – FMSI -, ai fini del rilascio di apposita Licenza da parte della FMI, chiunque intenda praticare l'attività sportiva motociclistica deve sottoporsi preventivamente a visita medica di idoneità fisica.
2. La visita medica di idoneità fisica deve essere effettuata obbligatoriamente presso:
 - strutture sanitarie nazionali autorizzate
 - centri FMSI autorizzati alla certificazione
 - medici specialisti in Medicina dello Sport iscritti nell'Albo regionale degli specialisti, autorizzati allo scopo ed operanti presso strutture autorizzate
 - centri di medicina dello sport autorizzati dalla Regione
3. Ai fini del riconoscimento dell'idoneità agonistica, presupposto per il rilascio della Licenza, i soggetti interessati devono obbligatoriamente sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D.M. 18 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, in rapporto allo svolgimento delle specialità motociclistiche e fatta salva la facoltà, da parte del medico certificatore, di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
4. Il certificato di idoneità ha validità annuale, salvo non sia specificato diversamente sul certificato stesso.
5. Nel caso in cui il certificato scada in corso d'anno, al fine di prorogare la validità della licenza fino al 31 dicembre dell'anno in corso, è necessario seguire la seguente procedura e non sarà accettata alcuna documentazione sostitutiva:
 - Il pilota deve sottoporsi a visita medica e consegnare al Presidente del M.C. il nuovo certificato;
 - Il Presidente del M.C. deve compilare il Modulo di Attestazione Idoneità Fisica scaricabile dal sito federale;
 - Il pilota deve esibire al Commissario di Gara, in sede di verifiche, il modulo in originale, unitamente alla licenza.
6. Il certificato di idoneità agonistica deve essere conservato in originale per 10 anni dal Presidente del Moto Club presso cui il soggetto è tesserato.
7. Nel caso di passaggio del Licenziato ad altro Moto Club nel corso della stagione, il pilota deve consegnare al Presidente del nuovo M.C. una copia conforme all'originale del Certificato di Idoneità.
8. I piloti stranieri che richiedono la Licenza FMI devono tassativamente essere in possesso del Certificato di Idoneità Agonistica rilasciato presso una struttura autorizzata in Italia. Non è valido alcun certificato rilasciato all'Estero.
9. La visita medica pre-gara non è obbligatoria. Il Medico di Gara, il Direttore di Gara o il Commissario di Gara delegato possono tuttavia decidere, se ritenuto opportuno, di sottoporre a visita medica qualsiasi pilota. In tal caso il pilota non potrà opporre rifiuto, pena l'esclusione dalla manifestazione.
10. La Commissione Medica della FMI ed il Medico Federale, tuttavia, d'ufficio o su indicazione degli Ufficiali di Gara si riserva, in ogni momento, la facoltà di sottoporre qualsiasi pilota a visita medica di controllo a seguito di traumi o eventi sospetti e per ulteriori accertamenti diagnostici, specialistici e strumentali che si rendessero necessari per la valutazione dell'idoneità psico-fisica dei piloti a seguito di accadimenti occorsi in occasione delle manifestazioni sportive.



11. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a quanto disciplinato nel Regolamento Sanitario FMI.

Art. 29 – Idoneità sportiva agonistica rilasciata a piloti con disabilità

1. La FMI non disciplina né organizza manifestazioni agonistiche dedicate esclusivamente a soggetti disabili. Coloro che sono portatori di una qualche disabilità, al fine di ottenere la Licenza Agonistica per lo svolgimento dell'attività motociclistica, devono sottoporsi a visita medico-sportiva per il rilascio dell'idoneità, alla stregua di quanto prescritto per tutti i piloti. Pertanto la Licenza emessa non potrà indicare eventuali prescrizioni o limitazioni.
2. Il Medico certificatore ed il Presidente del Moto Club cui è licenziato il pilota sono responsabili rispettivamente del rilascio dell'idoneità agonistica e della richiesta di licenza, il cui conseguimento prevede che i portatori di qualsiasi disabilità gareggino nelle medesime competizioni organizzate per tutti i piloti.
3. I limiti entro cui può essere ritenuta ammissibile la concessione dell'idoneità agonistica ad atleti portatori di una qualsiasi disabilità sono di esclusiva competenza del Medico Certificatore e sono quelli individuati dalla Federazione Motociclistica Internazionale (FIM) nel Medical Code valido per l'anno in corso. Il Medical Code prevede espressamente che alcune specifiche disabilità escludano tassativamente il rilascio della Licenza.
4. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a quanto disciplinato nel Regolamento Sanitario FMI.

Art. 30 – Licenze Internazionali

1. Vengono definite Licenze Internazionali le licenze rilasciate ai piloti direttamente dalle Federazioni Motociclistiche Nazionali su delega di FIM e FIM Europe, ed emesse annualmente da queste ultime. Tali licenze sono indispensabili per partecipare alle manifestazioni Internazionali titolate (Campionati e Coppe) secondo quanto previsto dagli specifici regolamenti.
2. I piloti in possesso di Licenza nazionale FMI, per partecipare a manifestazioni internazionali non titolate, devono avere idonea licenza corredata da relativo nulla osta della Federazione.
3. La Licenza Internazionale può essere rilasciata solo ai possessori di Licenza Agonistica, salvo eventuali eccezioni stabilite dalla normativa annualmente approvata dal Consiglio Federale.
4. Indipendentemente dalla tipologia di licenza posseduta, un pilota per essere ammesso a partecipare ad una manifestazione fuori dal proprio territorio nazionale, deve essere munito di Nulla Osta rilasciato dalla sua Federazione di appartenenza, la quale certifica tramite esso che, oltre a possedere una licenza nazionale, il titolare è anche assicurato secondo la normativa internazionale. Il Nulla Osta (Starting permission o Autorisation de sortie) può essere annuale o specifico per una manifestazione, ma in ogni caso deve recare indicazioni in merito alla presenza dell'assicurazione.
5. Il possesso della Licenza Internazionale non garantisce la partecipazione alla manifestazione sportiva. Essa comunque è subordinata alle normative previste dalla Federazione Motociclistica Internazionale (FIM) dalla Federazione Motociclistica Europea (FIM Europe) e dai Promotori dei campionati mondiali di categoria.
6. Il Consiglio Federale definisce annualmente, attraverso l'approvazione dell'apposita normativa regolamentare, tutti i documenti necessari per il rilascio delle Licenze Internazionali, il versamento delle quote previste e le modalità di rilascio delle stesse.

Art. 31 – Licenze rilasciate a soggetti minori



1. Per il rilascio di Licenza Agonistica a soggetti minori è necessario, sia in caso di rinnovo che per nuove Licenze, oltre al documento di identità del minore, anche l'atto di assenso di entrambi i genitori, con allegata la copia dei documenti di identità, nonché l'obbligo di tesseramento alla FMI per uno degli esercenti la potestà parentale, secondo quanto annualmente stabilito dalla normativa federale.
2. Qualora non sia possibile ottenere l'atto di assenso di entrambi i genitori per vedovanza, interdizione, inabilitazione, sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale, lo stesso potrà essere rilasciato dal solo genitore esercente la potestà o, in mancanza, dal tutore o dal curatore speciale secondo la vigente normativa stabilita in materia.

Art. 32 – Sospensione e ritiro delle Licenze

1. La FMI, d'ufficio o su istanza del Medico Federale, si riserva il diritto di sospendere e conseguentemente ritirare la Licenza in via cautelativa.
2. La sospensione delle Licenze può avvenire:
 - a) d'ufficio, da parte della Segreteria Generale della FMI, a fronte di riscontrate irregolarità amministrative della documentazione presentata ed in tutti i casi di mancanza o di venir meno dei presupposti che hanno determinato il rilascio della Licenza
 - b) su istanza del Medico Federale per motivi medico-sanitari e che attengono sia il rilascio dell'idoneità da parte del medico certificatore, sia accadimenti occorsi durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive
 - c) su provvedimento degli Organi di Giustizia federale
3. Nei casi di sospensione di cui al comma precedente, la Segreteria Generale della FMI, con apposita comunicazione, provvede a ritirare la Licenza.
4. La sospensione sarà revocata, con apposita comunicazione della Segreteria Generale della FMI, qualora vengano sanate le irregolarità che ne hanno determinato la sospensione.

TITOLO V : GLI UFFICIALI DI GARA DELLA FMI

Art. 33 – Disposizioni generali

1. Gli Ufficiali di Gara della FMI sono i Commissari di Gara e gli Ufficiali Esecutivi, organizzati rispettivamente nel Gruppo Commissari di Gara e nel Gruppo Ufficiali Esecutivi.
2. Gli Ufficiali di Gara della FMI non sono Organi di Giustizia, pertanto gli atti da loro emessi nelle materie di rispettiva competenza sono impugnabili di fronte agli Organi di Giustizia di primo grado.
3. Le attività di competenza, la struttura interna, le modalità di funzionamento, l'organizzazione dei corsi, i ruoli e gli incarichi, gli Albi e le designazioni degli Ufficiali di Gara sono individuate nei rispettivi Regolamenti interni, deliberati dal Consiglio Federale ed approvati dal CONI.

Art. 34 – Il Gruppo Commissari di Gara

1. I Commissari di Gara partecipano alle manifestazioni motociclistiche sportive e turistiche per assicurarne la corrispondenza ai regolamenti sportivi, esercitando le loro funzioni e poteri senza vincolo di subordinazione, secondo quanto loro attribuito dai Regolamenti federali ed in base ai principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 33 dello Statuto del CONI e dall'art. 9 dello Statuto della FMI.
2. Il Gruppo Commissari di Gara è l'organismo tecnico che recluta, forma, inquadra e gestisce i Commissari di Gara.



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

3. I Commissari di Gara hanno il potere di irrogare sanzioni sportive ai titolari di Tessera FMI e Licenza Agonistica, per fatti commessi durante od in occasione di manifestazioni motociclistiche, nei limiti previsti dai Regolamenti federali.
4. I Commissari di Gara, per esercitare le proprie funzioni, sono obbligatoriamente iscritti nell'Albo dei Commissari di Gara, istituito presso la FMI.
5. I Commissari si dividono in distinte categorie e, all'interno delle stesse, sono individuabili specifiche qualifiche, così come riportato nell'apposito Regolamento interno del GCG.
6. Il Regolamento del GCG, approvato dal Consiglio Federale, stabilisce, altresì:
 - La struttura ed il funzionamento del GCG
 - I requisiti, le modalità di iscrizione, la composizione interna e le procedure di cancellazione dall'Albo
 - Diritti, doveri, responsabilità e designazioni dei Commissari

Art. 35 - Il Gruppo Ufficiali Esecutivi

1. Gli Ufficiali Esecutivi partecipano alle manifestazioni motociclistiche sportive e turistiche, curandone la conduzione e l'organizzazione ed esercitano le loro funzioni e poteri senza vincolo di subordinazione, secondo quanto loro attribuito dai Regolamenti federali ed in base ai principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 33 dello Statuto del CONI e dall'art. 9 dello Statuto della FMI.
2. Il Gruppo Ufficiali Esecutivi è l'organismo tecnico che recluta, forma, inquadra e gestisce gli Ufficiali Esecutivi.
3. Gli Ufficiali Esecutivi si differenziano in base alle seguenti qualifiche, così come riportato nell'apposito Regolamento interno del GUE:
 - Direttori di Gara, suddivisi per macro-discipline ed obbligatoriamente iscritti all'Albo dei Direttori di Gara, istituito presso la FMI
 - Ufficiali di Zona Trial, obbligatoriamente tesserati ad un Moto Club per l'esercizio delle proprie funzioni
 - Ufficiali di Percorso, obbligatoriamente tesserati ad un Moto Club per l'esercizio delle proprie funzioni
4. Il Regolamento del GUE, approvato dal Consiglio Federale, stabilisce, altresì:
 - La struttura ed il funzionamento del GUE
 - I requisiti, le modalità di iscrizione e le procedure di cancellazione dall'Albo dei Direttori di Gara
 - I requisiti, le modalità di iscrizione e le procedure di cancellazione dall'Elenco degli Ufficiali di Percorso
 - I requisiti, le modalità di iscrizione e le procedure di cancellazione dall'Elenco degli Ufficiali di Zona Trial
 - Diritti, doveri, responsabilità degli Ufficiali Esecutivi.

TITOLO VI : LE ATTIVITA' E L'ORGANIZZAZIONE DELLA FMI

Art. 36 - Le Attività della Federazione Motociclistica Italiana

1. La Federazione Motociclistica Italiana, in quanto riconosciuta ai fini sportivi dal CONI quale unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del motociclismo nel territorio nazionale e a rappresentarlo in campo internazionale, promuove e disciplina l'attività sportiva agonistica e non agonistica, le relative attività di promozione, l'attività formativa tecnico-sportiva, lo sviluppo del turismo motociclistico ed i relativi eventi amatoriali, l'attività e la registrazione dei motoveicoli storici e le relative manifestazioni



amatoriali a loro riservate, le iniziative volte alla propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del motociclismo e la diffusione dell'educazione stradale, sulla base di quanto prescritto dagli scopi statutari di cui all'art. 3 dello Statuto Federale.

2. Al fine di governare efficacemente e di gestire opportunamente le attività motociclistiche, nel rispetto dei principi di cui agli art. 22 comma 7 lettere p) e q) ed art. 23 comma 1 dello Statuto Federale, il Consiglio Federale, considerata la vastità e l'eterogeneità delle discipline dello sport motociclistico e le differenze sostanziali di competenza tecnica che esse comportano, al fine di rispondere con efficacia alle esigenze del loro governo, può dare carattere permanente o temporaneo a forme organizzative istituite al proprio interno, così come indicato al successivo art. 37 del presente Regolamento.

Art. 37 – L'organizzazione della Federazione Motociclistica Italiana

1. In osservanza di quanto prescritto all'art. 36 comma 2 del presente Regolamento, il Consiglio Federale può istituire:
 - a) Settori – che possono essere costituiti da Commissioni e/o Comitati
 - b) Dipartimenti – permanenti o temporanei
2. Ogni Settore è presieduto da un Presidente, che può anche essere individuato tra i componenti del Consiglio Federale. I Presidenti dei Settori, nominati dal Consiglio Federale, durano in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina o decisione assunta dal Consiglio Federale.
3. Sono previsti i seguenti Settori Federali:
 - a) Settore Sportivo

Il Settore Sportivo si occupa di:

 - programmare, coordinare e promuovere sul territorio nazionale l'attività motociclistica agonistica, intendendo con tale accezione quella determinata dalla partecipazione a manifestazioni agonistiche ufficiali della FMI
 - promuovere e disciplinare l'attività sportiva agonistica federale, le relative attività di promozione ed ogni altra manifestazione motociclistica, esercitando i poteri sportivi che discendono dal CONI e dalla FIM
 - organizzare Campionati e Trofei di ogni specialità, categoria e classe e di ogni altra manifestazione competitiva titolata riservata a soggetti licenziati
 - disciplinare tutte le manifestazioni agonistiche demandandone la regolamentazione al Regolamento Manifestazioni Motociclistiche – RMM – ed agli Annessi di specialità, annualmente approvati dal Consiglio Federale
 - b) Settore Tecnico

Il Settore Tecnico si occupa di:

 - organizzare, abilitare, regolamentare, formare, inquadrare e gestire i Tecnici Sportivi e tutti i quadri tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito dell'organizzazione sportiva federale attraverso lo sviluppo della tecnica motociclistica
 - selezionare, formare e preparare le rappresentative sportive agonistiche nazionali
 - promuovere la realizzazione di studi e ricerche in campo tecnico, didattico e scientifico finalizzate al progresso del motociclismo agonistico, alla preparazione ed alla assistenza dei piloti di interesse nazionale
 - organizzare corsi e centri di formazione allo scopo di avviare e specializzare verso lo sport motociclistico
 - formare i Tecnici di Alto Livello e delle rappresentative nazionali di specialità



- realizzare qualsiasi altra iniziativa legata ai progetti di istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica motociclistica
- c) Settore Promozione e Sviluppo
Il Settore Promozione e Sviluppo si occupa:
- di sviluppare le attività federale e promuovere ed attuare tutte le iniziative volte alla propaganda del valore sociale e culturale del motociclismo
 - di esaminare e vagliare proposte atte a migliorare l'interazione della FMI con i propri tesserati
 - di organizzare e gestire tutte le attività relative alla promozione sociale e sportiva ricercate attraverso eventi ludici, non competitivi e non agonistici
4. I Presidenti di Settore propongono al Consiglio Federale la costituzione, nell'ambito del Settore di competenza, di Commissioni e Comitati che si occupano:
- di elaborare le proposte normative (normativa tecnica e sportiva, regolamenti tecnici e sportivi, circolari sportive, calendari, indizione di campionati e trofei nazionali) dell'attività di riferimento da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio Federale
 - della gestione operativa e programmatica di una specifica attività di riferimento.
5. Ciascuna Commissione e ciascun Comitato è diretto da un Coordinatore, nominato con apposito provvedimento dal Consiglio Federale su proposta del Presidente di Settore. Tutti i componenti delle Commissioni e/o dei Comitati sono nominati con apposito provvedimento del Consiglio Federale che ne stabilisce il numero complessivo. Il Coordinatore ed i componenti di Commissioni e/o dei Comitati durano in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salvo diversa limitazione temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.
6. Sono previste le seguenti Commissioni e Comitati:
- a) Commissioni Sportive per ciascuna specialità motociclistica - in previsione di quanto descritto dall'art. 1 comma 3 dello Statuto Federale
 - b) Commissione Turistica - in previsione di quanto descritto dall'art. 3 comma 2 lettera c) dello Statuto Federale - promuove e favorisce lo sviluppo del turismo motociclistico, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di raduni ed attività amatoriali non agonistiche
 - c) Comitato Registro Storico - in previsione di quanto descritto dall'art. 3 comma 2 lettera g) dello Statuto Federale - cura ed assiste i proprietari di motoveicoli storici, ne tutela i diritti, istituisce e conserva un apposito Registro Storico Nazionale dei motoveicoli stessi ed organizza manifestazioni motociclistiche loro riservate.
 - d) Commissione Medica - in previsione di quanto descritto dall'art. 3 comma 2 lettera j) dello Statuto Federale - contribuisce sia alla tutela della salute dei tesserati e licenziati della FMI attraverso la prevenzione e repressione dell'uso delle sostanze o dei metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche e psichiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, a garanzia del corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei Campionati sportivi, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping, deliberate dalla Giunta Nazionale del CONI ed alle quali la FMI aderisce incondizionatamente sia ad una adeguata assistenza e soccorso sui campi di gara.
 - e) Commissione Atleti - in previsione di quanto descritto dall'art. 3 comma 2 lettera j) dello Statuto Federale - contribuisce alla diffusione dell'attività sportiva disciplinata dalla FMI e formula proposte, suggerimenti e parere agli Organi federali, adottando ed applicando strategie e programmi con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
 - f) Commissione Carte Federali - studia, analizza ed esamina tutta la normativa endo-federale in armonia con i principi stabiliti dallo Statuto Federale e di tutta la normativa emanata dal CONI.



- g) Commissione Previdenza Conduuttori - in previsione di quanto descritto dall'art. 3 comma 2 lettera j) dello Statuto Federale – interviene con specifici sussidi a favore delle famiglie dei licenziati che siano deceduti nell'ambito dello svolgimento di manifestazioni sportive o, a favore di licenziati stessi qualora abbiano riportato invalidità gravi e permanenti con menomazioni funzionali.
7. Il Consiglio Federale può inoltre istituire Dipartimenti, definendone la composizione numerica, con carattere temporaneo, che si occupano delle materie non organizzate attraverso l'istituzione di Commissioni e Comitati, attribuendone la responsabilità in capo al Presidente Federale.
- I Dipartimenti sono affidati ad un Coordinatore di Dipartimento, nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente.
- Il Coordinatore ed i componenti del Dipartimento durano in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale.
8. Sono previsti i seguenti Dipartimenti:
- Dipartimento di Educazione Stradale - in previsione di quanto descritto dall'art. 3 comma 2 lettera h) dello Statuto Federale – promuove ed attua tutte le iniziative volte alla propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del motociclismo ed alla diffusione dell'educazione stradale fra gli utenti, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici ed insegnanti di scuole di ogni ordine e grado.
 - Dipartimento per le Politiche Istituzionali, Sociali e di Attività di Protezione Civile - in previsione di quanto descritto dall'art. 3 comma 2 lettera d) dello Statuto Federale – formula proposte e collabora con le pubbliche amministrazioni per l'emanazione di provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo e la diffusione del motociclismo, per lo studio e la soluzione dei problemi relativi alla rete stradale, alla disciplina ed alla sicurezza della circolazione
 - Dipartimento di Formazione - si occupa di predisporre i programmi didattici, i contenuti e di selezionare i docenti dei Corsi per la Formazione di tutti i soggetti federali, in collaborazione con le rispettive strutture e con la Scuola dello Sport.
9. I Presidenti di Settori ed i Coordinatori dei Dipartimenti, al termine di ogni anno sportivo, devono presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta in modo da consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito.
10. Ai Presidenti di Settore ed ai Coordinatori dei Dipartimenti è demandato il coordinamento delle specifiche aree di intervento, partecipando a periodiche riunioni nelle quali vengono fissati gli indirizzi delle attività come deliberate dal Consiglio Federale.

TITOLO VII: ORDINAMENTO – Disposizioni Generali

Art. 38 – Cariche federali e sociali: elettive e di nomina

- Sono cariche federali elettive centrali:
 - Presidente Federale
 - Consigliere Federale
 - Vice Presidente Federale
 - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- Sono cariche federali centrali di nomina:
 - Procuratore Federale e suo sostituto
 - Giudice Sportivo Nazionale e suo sostituto
 - Presidente e componenti della Commissione Federale di Garanzia



- d) Presidente e componenti del Tribunale Federale
 - e) Presidente e componenti della Corte Federale di Appello
 - f) Presidente e componenti della Corte Sportiva d'Appello
 - g) Presidenti, Coordinatori, Direttori, Referenti e Componenti di Settori, Commissioni, Comitati e Dipartimenti
 - h) Coordinatore e componenti del Gruppo Ufficiali Esecutivi
 - i) Presidente del Gruppo Commissari di Gara e componenti del Comitato Esecutivo e di Valutazione
3. Sono cariche elettive territoriali:
 - a) Presidente Regionale
 - b) Consigliere Regionale
 4. Sono cariche territoriali di nomina:
 - a) Delegato Regionale
 - b) Delegato Provinciale
 - c) Coordinatori, Responsabili, Referenti e Componenti di Commissioni e Comitati delle strutture regionali
 5. Sono cariche elettive sociali:
 - a) Presidente di un Moto Club
 - b) Componente del Consiglio Direttivo di un Moto Club
 6. Possono assumere cariche federali elettive e di nomina tutti coloro in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 dello Statuto Federale.
 7. Tutte le cariche federali elettive hanno la durata di quattro anni e decadono comunque al termine del mandato elettivo, in corrispondenza del ciclo olimpico.
 8. La decadenza dalla carica, disciplinata dall'art. 12 comma 7 dello Statuto Federale verrà comunicata all'interessato con provvedimento ufficiale da parte della Segreteria Generale della FMI.
 9. La prescrizione attestanti i casi di ineleggibilità alle cariche federali sono prescritte dall'art. 12 commi 6 ed 8 delle disposizioni statutarie.
 10. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, per le disposizioni relative alle incompatibilità tra le diverse cariche federali, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 39 dello Statuto Federale.

Art. 39 - Gratuità delle cariche federali

1. Tutte le cariche federali elettive sono svolte a titolo gratuito.
2. Possono essere previste indennità a favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche. L'entità di tali indennità, così come la previsione di eventuali diarie e compensi per lo svolgimento di specifiche attività federali, deve essere determinata dal Consiglio Federale, in conformità a criteri e parametri stabili dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 40 - Organi e Struttura della Federazione

1. Sono Organi Centrali della FMI:
 - a) L'Assemblea Nazionale
 - b) Il Consiglio Federale
 - c) Il Presidente Federale
 - d) Il Segretario Generale
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - f) La Commissione Federale di Garanzia



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

- g) L'Ufficio del Procuratore Federale
2. Sono Strutture Territoriali della FMI:
 - a) Il Comitato Regionale
 - b) Il Delegato Regionale
 - c) Il Delegato Provinciale
3. Sono Organi di Giustizia della FMI:
 - a) Il Giudice Sportivo Nazionale
 - b) Il Tribunale Federale
 - c) La Corte di Appello Federale in funzione propria ed in funzione di Corte Sportiva di Appello

TITOLO VIII: ORGANI CENTRALI DELLA FMI

Capo I - L'Assemblea Nazionale

Art. 41 - L'Assemblea Nazionale - disposizioni generali

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione cui spettano poteri deliberativi.
2. E' indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale ai sensi di quanto previsto dall' art. 15 dello Statuto FMI.
3. L'Assemblea Nazionale può essere indetta in seduta:
 - a) Ordinaria elettiva, da tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, per il rinnovo delle cariche federali al termine di ogni mandato con le modalità e le procedure prescritte dagli artt. 15-16-17-18-19-20-21 dello Statuto Federale e dal presente Regolamento;
 - b) Straordinaria elettiva - in caso di elezioni anticipate rispetto al termine di cui sopra;
 - c) Straordinaria non elettiva - per esaminare e deliberare le modifiche apportate allo Statuto - da tenersi con le modalità e le procedure prescritte dagli artt. 15-16-17-18-19-20-21 e 44 dello Statuto Federale e dal presente Regolamento, qualora la maggioranza dei componenti del Consiglio Federale lo richieda, oppure a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto che rappresentino almeno un terzo dei voti o della metà più uno dei Licenziati o dei Tecnici aventi diritto al voto.
4. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico si rimanda alle Norme Attuative dell'Assemblea Nazionale deliberate dal Consiglio Federale in occasione della indizione dell'Assemblea ed in armonia con il presente Regolamento.

Art. 42 - L'Assemblea Nazionale - Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea Nazionale è inviata attraverso una delle seguenti modalità:
 - tramite raccomandata
 - tramite il sistema informatico federale
 - tramite qualsiasi altro sistema equipollente che ne certifichi l'invio
2. La convocazione deve essere trasmessa, almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione dell'Assemblea a tutti i seguenti destinatari aventi diritto al voto:
 - a) Moto Club: la convocazione è inviata presso l'indirizzo della sede legale oppure, se indicato, presso il recapito postale riportato nel modello di affiliazione/riaffiliazione dell'anno in corso ed inserito nel sistema informatico federale, unico riferimento atto all'identificazione di tutti i Moto Club aventi diritto al voto.



- b) Rappresentanti dei licenziati: la convocazione è inviata presso l'indirizzo della sede legale del Moto Club o, ove indicato, presso il recapito postale della sede dello stesso per il quale i Rappresentanti sono tesserati alla FMI.
 - c) Tecnici federali: la convocazione è inviata presso l'indirizzo dichiarato all'atto del tesseramento alla FMI e all'iscrizione nell'apposito Albo, come risulta dal sistema informatico federale, unico riferimento atto all'identificazione dei Tecnici.
3. La convocazione dell'Assemblea deve riportare:
- a) il luogo, la data e l'orario di svolgimento sia in prima sia in seconda convocazione
 - b) l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno
 - c) l'attribuzione dei voti, comprensivi di eventuali voti plurimi spettanti a ciascun avente diritto a voto, come stabilito dall'art. 18 dello Statuto federale
 - d) l'attribuzione massima del numero di deleghe, come stabilito dall'art. 17 dello Statuto Federale
 - e) l'indicazione dei membri della Commissione Verifica Poteri (CVP)
 - f) le eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni

Art. 43 - L'Assemblea Nazionale - Partecipazione

- 1. Secondo quanto prescritto dall'art. 17 dello Statuto federale, all'Assemblea Nazionale partecipano, con diritto di voto, i seguenti soggetti:
 - a) I Moto Club che:
 - siano regolarmente affiliati alla FMI per l'anno sportivo in corso
 - abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi, antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea
 - abbiano svolto, nel suddetto periodo di affiliazione e con carattere continuativo, attività ufficialmente riconosciuta dalla FMI
 - b) I Rappresentanti dei Licenziati che siano:
 - maggiorenni
 - tesserati alla FMI e titolari di licenza per l'anno sportivo in corso
 - regolarmente in attività
 - c) eletti all'interno delle rispettive Assemblee di categoria convocate dai Moto Club di appartenenza, secondo quanto prescritto dall'art. 10 dello Statuto Federale e dall'art. 24 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
 - d) I Tecnici Federali che siano:
 - maggiorenni
 - tesserati alla FMI per l'anno in corso ed iscritti nell'apposito Albo Federale
 - in attività
- 2. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 17 comma 6 e 7 dello Statuto Federale, è preclusa la partecipazione in Assemblea a quanti:
 - non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento
 - risultino colpiti da sanzioni inibitorie irrogate dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione
- 3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 comma 5 e 39 comma 2 - 4 - 7 dello Statuto federale, i seguenti soggetti con ruoli federali, sia elettivi che di nomina, assistono all'Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare alcun Affiliato, né direttamente né per delega:
 - Presidente della Federazione
 - Componenti del Consiglio Federale
 - Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti



- Membri degli Organi di Giustizia
- Presidenti/Coordinatori di Settore, Commissioni e/o Comitati e Dipartimenti
- Presidente del Gruppo Commissari di Gara
- Coordinatore del Gruppo Ufficiali Esecutivi
- Presidenti Comitati Regionali
- Componenti del Consiglio Regionale
- Delegati Regionali
- Delegati Provinciali
- Candidati alle cariche elettive

Art. 44 – L’Assemblea Nazionale – Partecipazione e Deleghe

1. I Moto Club partecipano direttamente all’Assemblea tramite il proprio legale rappresentante, Presidente del medesimo sodalizio o, in alternativa, attraverso il rispettivo Delegato.
2. Il legale rappresentante di ciascun Moto Club con diritto di voto, per la partecipazione diretta ai lavori assembleari, può delegare in sua vece ed in alternativa:
 - Un delegato interno, ossia un componente del Consiglio Direttivo del suo stesso Moto Club, regolarmente tesserato per l’anno in corso ed il cui nominativo risulta inserito nel sistema informatico federale
 - Un delegato esterno, ossia un Presidente di un altro Moto Club della medesima Regione di appartenenza e che, a sua volta, può delegare un componente del Consiglio Direttivo del proprio Moto Club, il cui nominativo risulta inserito nel sistema informatico federale.
3. Ogni Delegato può essere portatore di un numero massimo di deleghe così come stabilito ai sensi dell’art. 17 comma 2 dello Statuto federale.
4. I rappresentanti dei Licenziati o, eventualmente, i rispettivi supplenti non possono essere portatori di deleghe e, a loro volta, non possono delegare terzi.
5. I Tecnici Federali non possono essere portatori di deleghe e, a loro volta, non possono delegare terzi.
6. Chi esercita la rappresentanza, diretta o per delega, di una componente avente diritto alla partecipazione non può rappresentare contemporaneamente altre componenti.

Art. 45 – L’Assemblea Nazionale – Attribuzione voti

1. Secondo quanto stabilito dall’art. 18 dello Statuto federale ogni Moto Club avente diritto al voto ha diritto ad un minimo di 10 voti di cui:
 - 8 di pertinenza del Moto Club
 - 2 di pertinenza del rappresentante dei Licenziati, ove sussista. Nel caso in cui il Moto Club non abbia al proprio interno il rappresentante dei Licenziati, i voti cui ha diritto il Moto Club rimangono 8.
2. Fermo restando i voti di base di spettanza del Moto Club e di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, sulla base delle prescrizioni statutarie di cui all’art. 18, attribuisce ad ogni Moto Club avente diritto ulteriori voti supplementari, definiti voti plurimi, individuati in base all’attività federale svolta e ai risultati sportivi che andranno ad aggiungersi agli 8 voti di base del Moto Club.
3. Ogni Tecnico Federale ha diritto ad 1 voto.
4. L’affiliato ha facoltà di presentare reclamo avverso l’attribuzione del numero dei voti assegnati. A pena di inammissibilità, la richiesta per la rettifica o l’eliminazione di errori o omissioni di attribuzione dei voti deve essere presentata alla Segreteria Generale della FMI, per iscritto e con l’indicazione dei motivi, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o mezzo equipollente, almeno 15 giorni prima della data e dell’ora fissate per l’effettuazione dell’Assemblea.



5. In merito ai reclami per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti è competente in via definitiva ed inappellabile il Tribunale Federale.
6. La decisione su tale reclamo deve essere assunta entro 10 giorni prima della data e dell'ora indicate nella convocazione per lo svolgimento dell'Assemblea e comunicata ai diretti interessati.

Art. 46 – L'Assemblea Nazionale – Costituzione

1. Secondo quanto prescritto dall'art. 19 comma 11 e 12 dello Statuto Federale, l'Assemblea Nazionale si intende validamente costituita quando:
 - in prima convocazione sia presente, anche per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto e che rappresentino almeno il 50% dei voti disponibili;
 - in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, con la presenza, anche per delega, di almeno il 20% degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 30% del totale dei voti disponibili.

Art. 47 – L'Assemblea Nazionale – Commissione Verifica Poteri - CVP

1. La Commissione Verifica Poteri (CVP) è nominata dal Consiglio Federale almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
2. La CVP è composta da un Presidente, 2 membri effettivi, 2 membri supplenti.
3. La CVP ha il compito di:
 - a) accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto
 - b) verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei loro eventuali delegati
 - c) verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli atti ufficiali della FMI
 - d) chiedere i documenti di riconoscimento personale
 - e) decidere ogni controversia avente ad oggetto la legittimità delle deleghe, o più genericamente, la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto
 - f) verificare, accertare e dichiarare il quorum necessario per la validità di costituzione dell'Assemblea in corrispondenza di quanto previsto dallo Statuto Federale
 - g) redigere un verbale delle operazioni compiute che consegnerà al Presidente dell'Assemblea prima dell'orario fissato nelle convocazioni
 - h) produrre l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei Moto Club rappresentati, dei rappresentanti dei licenziati presenti, dei Tecnici Federali e dei voti loro attribuiti
4. La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La CVP si insedia il giorno dell'effettuazione dell'Assemblea e, se necessario, nella giornata antecedente e termina il proprio operato nel momento in cui verranno dichiarate aperte le operazioni di voto.
6. L'attività della CVP continua nel corso dei lavori assembleari con il conseguente aggiornamento dei dati.
7. Nel caso in cui l'Assemblea Straordinaria e quella Ordinaria si svolgano in una unica sessione, ciascun delegato può effettuare la verifica poteri contemporaneamente.

Art. 48 – L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva – Candidature alle Cariche Federali



1. L'Assemblea Nazionale viene indetta in seduta ordinaria elettiva per procedere, al termine di ogni mandato, al rinnovo delle seguenti cariche federali:
 - a) Presidente della Federazione
 - b) Consiglieri Federali in rappresentanza degli affiliati, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 19 comma 2 dello Statuto Federale.

Allo scopo di assicurare un'equa ripartizione territoriale dei Consiglieri, il Consiglio Federale, annualmente, stabilisce il numero dei Consiglieri Federali da eleggersi in quota Affiliati. Fermo restando la condizione di assicurare almeno 2 Consiglieri all'Area Centrale ed 1 all' Area Sud per il computo dei Consiglieri Federali da eleggere per ognuna delle ripartizioni territoriali si terrà conto sia del numero dei voti degli Affiliati sia del numero totale dei voti degli Affiliati di ciascuna Area.

Tali voti saranno determinati al termine della precedente stagione sportiva sulla base dell'attività espletata e computati, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 18 dello Statuto Federale, con riferimento al quadriennio precedente l'anno di svolgimento assembleare.

Si procederà quindi a dividere il numero dei voti spettanti a tutti gli Affiliati aventi diritto per il numero dei Consiglieri da eleggere, in modo da ottenere un quoziente fisso.

L'attribuzione del numero dei Consiglieri spettanti a ciascun Area deriverà dalla divisione tra il numero totale dei voti spettanti agli Affiliati di quella determinata Area per il quoziente fisso.

Qualora necessario, per il computo preciso, si terrà conto del risultato più vicino all'unità superiore.
 - c) Consiglieri Federali in rappresentanza dei Licenziati nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 12 comma 3 dello Statuto Federale;
 - d) Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 12 comma 4 dello Statuto Federale;
 - e) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 comma 3 dello Statuto Federale
2. Tutte le cariche federali elettive hanno la durata di quattro anni e decadono comunque al termine del mandato elettivo, in corrispondenza del ciclo olimpico.
3. Tutti i componenti degli Organi federali elettivi sono rieleggibili nelle rispettive cariche per un massimo di tre mandati consecutivi, fatte salve le maggiori limitazioni previste dalle disposizioni statutarie - art. 19 comma 7 - per il Presidente Federale e per i Presidenti Regionali.
4. Possono essere candidabili ed eleggibili alle cariche federali tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 comma 2 dello Statuto Federale.
5. Le candidature alle cariche federali devono essere preventivamente proposte da Affiliati, Rappresentanti dei Licenziati e Tecnici aventi diritto a voto, come indicato dall'art. 21 comma 1 dello Statuto Federale e di seguito specificato:
 - a) La candidatura alla carica di Presidente Federale dovrà essere presentata da almeno 100 Moto Club aventi diritto al voto
 - b) La candidatura alla carica di Consigliere Federale da eleggersi in quota affiliati dovrà essere presentata da almeno 15 Moto Club aventi diritti al voto della circoscrizione territoriale di appartenenza
 - c) La candidatura alla carica di Consigliere Federale da eleggersi in quota licenziati dovrà essere presentata da almeno 15 Rappresentanti dei Licenziati
 - d) La candidatura alla carica di Consigliere Federale da eleggersi in quota Tecnici dovrà essere presentata da almeno 5 Tecnici
6. Ciascun avente diritto al voto potrà presentare una sola candidatura per ciascuna carica elettiva.



7. L'eventuale presentazione di più candidature alla stessa carica elettiva determinerà la nullità di tutte.
8. Tutte le candidature alle cariche federali elettive dovranno pervenire alla Segreteria Generale almeno 10 giorni prima della data e dell'ora dello svolgimento dell'Assemblea secondo le modalità e le procedure previste dalle Norme Attuative dell'Assemblea.
9. Al Tribunale Federale spetta il compito di verificare la regolarità delle candidature pervenute, nonché dei requisiti dei soggetti proposti, così come all'art.12 dello Statuto Federale.
10. I nominativi dei soggetti candidati alle cariche federali sono ufficializzati e pubblicati sul sito federale entro nove giorni prima dalla data fissata per l'effettuazione dell'Assemblea.
11. I soggetti ufficialmente candidati alle cariche federali, i cui nominativi siano stati ammessi dal Tribunale Federale, devono formalmente accettare tale candidatura mediante dichiarazione scritta, fatta pervenire alla Segreteria Generale della FMI almeno 5 giorni prima della data e dell'ora dello svolgimento dell'Assemblea.
12. L'accettazione in forma scritta e con sottoscrizione autografa, deve contenere l'indicazione della carica per cui si è stati candidati e la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 12 dello Statuto Federale.

Art. 49 - L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva - Funzionamento

1. Il Presidente Federale uscente, preso atto della relazione della Commissione Verifica Poteri che attesta l'esistenza del *quorum* minimo costitutivo di cui all' art. 46 del presente Regolamento, dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.
2. L'Assemblea, non appena il Presidente Federale ne abbia dichiarato il regolare insediamento, procede alla nomina del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che si compone di un vice Presidente e di tre scrutatori.
Il Presidente dell'Assemblea ne garantisce la sovranità e l'imparzialità ed inoltre:
 - a) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea
 - b) cura che sia rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che particolari esigenze di opportunità impongano posposizioni o varianti. In tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito
 - c) concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno
 - d) regola i tempi e le modalità degli interventi, previa prenotazione di chi intenda intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno
 - e) cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea
 - f) decide la tempistica delle modalità di voto, in armonia con quanto prescritto dallo Statuto Federale, dai Regolamenti e dai criteri organizzativi utilizzati
 - g) decide in merito ad eventuali controversie e/o ricorsi devolutigli in forma scritta da parte dei Delegati
 - h) dichiara la chiusura dell'Assemblea una volta esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno
3. La nomina del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e degli scrutatori, su proposta del Segretario Generale della FMI o dell'Assemblea stessa può aver luogo anche per acclamazione.
4. La nomina del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e degli scrutatori non potrà essere attribuita a:
 - componenti della CVP



- soggetti candidati alle cariche federali
 - qualsiasi avente diritto al voto
5. Gli scrutatori nominati dall'Assemblea, ai sensi dello Statuto Federale, collaborano con l'Ufficio di Presidenza, dal quale dipendono, ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti.
 6. Il Segretario Generale della FMI assume d'ufficio l'incarico di Segretario dell'Assemblea e può essere coadiuvato da un vice Segretario di sua nomina.
 7. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea e di depositarlo, insieme a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima. Copia di detto verbale dovrà essere trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.
 8. Per il regolare funzionamento e svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva si richiama quanto esplicitato dallo Statuto Federale – art. 19 – ed integrato dalle Norme Attuative dell'Assemblea. In modo particolare, l'Assemblea Ordinaria Elettiva:
 - a) nomina, su proposta del Consiglio Federale, eventuali Presidenti Onorari e Soci Benemeriti
 - b) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale
 - c) discute gli argomenti proposti dai Moto Club ed inseriti all'ordine del giorno
 - d) esamina eventuali mozioni d'ordine presentate e messe in discussione
 - e) elegge, secondo le modalità indicate al comma successivo e con votazioni separate: il Presidente della Federazione; i Consiglieri Federali in rappresentanza dei Licenziati; il Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici; i Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 50 – L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva – Procedure di votazione

1. Per il regolare funzionamento relativo alle procedure di votazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva si rimanda a quanto disposto dalle Norme Attuative dell'Assemblea, deliberate dal Consiglio Federale in occasione dell'organizzazione assembleare.
2. Le votazioni potranno avvenire con procedura manuale o elettronica ed in ogni caso dovrà essere garantita la segretezza del voto.
3. I voti si distinguono in:
 - Voti presenti: trattasi dei voti indicati nel verbale e comunicati dalla CVP, prima dell'inizio delle operazioni di voto, cui si fa riferimento per la determinazione dei quorum previsti per le votazioni
 - Voti validamente espressi: trattasi dei voti validi effettivamente risultanti dallo scrutinio ad esclusione, quindi, dei voti nulli, delle schede bianche, degli astenuti e dei non espressi.
4. Per l'elezione alle cariche monocratiche (Presidente Federale, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti) gli aventi diritto al voto esprimono una sola preferenza.
5. Per l'elezione dei Consiglieri Federali in quota affiliati i rappresentanti dei Moto Club, suddivisi nelle diverse circoscrizioni (settentrionale, centrale e meridionale) esprimono separatamente il numero di preferenze, nel limite massimo di quanto stabilito dallo Statuto Federale.
6. Per l'elezione dei Consiglieri Federali in quota Licenziati e Tecnici, gli elettori esprimono il numero di preferenze nel limite stabilito dallo Statuto Federale per l'elezione di competenza.
7. All'apertura delle operazioni di voto, i Delegati saranno chiamati ad effettuare diverse votazioni, secondo le modalità di seguito indicate:
 - Il Presidente Federale sarà votato da tutti i delegati
 - I Consiglieri Federali in quota Affiliati saranno votati secondo la ripartizione territoriale prevista dall'art. 19 comma 2 dello Statuto:



- I Consiglieri Federali in quota nord saranno votati solo dai delegati dell' Area nord.
 - I Consiglieri Federali in quota centro saranno votati solo dai delegati dell' Area centro
 - I Consiglieri Federali in quota sud saranno votati solo dai delegati dell' Area sud
 - I Consiglieri Federali in quota Licenziati saranno votati solo dai Licenziati.
 - Il Consigliere Federale in quota Tecnici sarà votato solo dai Tecnici.
 - Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sarà votato da tutti i delegati.
8. Ogni elettore potrà votare un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti l'Organo da eleggere.
9. Nella votazione per la carica di Presidente risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti in Assemblea. In caso di ulteriore parità l'Assemblea viene sciolta e rimane in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Federale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea nei 60 giorni successivi e con le modalità previste all'art. 15 dello Statuto Federale. Nella ipotesi che il Presidente uscente si candidi dopo 2 mandati consecutivi si applica quanto previsto dall'art. 19 comma 7 dello Statuto Federale.
10. Per tutte le altre cariche risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti per l'unico o ultimo dei posti utili nella medesima carica, sarà necessario procedere al voto di ballottaggio da tenersi nel corso della medesima Assemblea. Dal ballottaggio, risulterà eletto il candidato con il maggior numero di voti espressi.

Art. 51 – L'Assemblea Nazionale Straordinaria

1. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale fosse indetta in seduta straordinaria, secondo quanto disposto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento all'art. 41 comma 3 lettera b) si applicheranno, in quanto compatibili, le norme indicate negli articoli precedenti.
2. Per la convocazione di una Assemblea Nazionale in seduta straordinaria si applicano le prescrizioni di cui all'art. 42 del presente Regolamento ed inoltre, nel caso in cui l'Assemblea Straordinaria fosse stata indetta dal Consiglio Federale per procedere alla approvazione di modifiche statutarie, le stesse, dovranno essere riportate integralmente nella convocazione, in maniera chiara e specifica.
3. Per la partecipazione dei soggetti aventi diritto di voto e per le modalità di funzionamento ed il conferimento delle deleghe ad una Assemblea Nazionale in seduta straordinaria si applicano le prescrizioni di cui agli art. 43 e 44 del presente Regolamento.
4. Per l'attribuzione dei voti si applicano le prescrizioni di cui all'art. 45 del presente Regolamento.
5. Per la valida costituzione di un'Assemblea in seduta straordinaria in prima ed in seconda convocazione si applicano le norme di cui all'art. 46 del presente Regolamento.
6. Per quanto concerne i compiti attribuiti alla CVP si applicano le norme di cui all'art. 47 del presente Regolamento.
7. Per quanto riguarda il funzionamento si applicheranno le prescrizioni di cui all'art. 49 del presente Regolamento. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale Straordinaria fosse indetta per procedere a modifiche statutarie, ai sensi dell' art. 44 dello Statuto Federale, o per procedere allo scioglimento della Federazione, ai sensi dell' art. 45 dello Statuto Federale, dovrà necessariamente essere prevista la presenza di un Notaio, che provvederà a redigere apposito verbale da sottoporre all'approvazione dei competenti organi di legge.



8. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale fosse indetta in seduta straordinaria per procedere alle modifiche statutarie, di cui all'art. 44 dello Statuto Federale:
 - le proposte di modifica allo Statuto dovranno essere approvate singolarmente per ciascun articolo ed al termine della votazione di ogni singolo articolo verrà espletata un'ulteriore votazione cumulativa in merito a tutte le modifiche precedentemente approvate. Lo Statuto, pertanto, al termine della procedura di votazione, risulterà approvato singolarmente, articolo per articolo e, successivamente, nella sua interezza
 - le votazioni possono avvenire con procedura manuale o elettronica ed in ogni caso dovrà essere garantita la segretezza del voto
 - le votazioni saranno del tipo: Favorevole, Contrario, Astenuto
9. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, con le modalità e le procedure richieste, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva.

CAPO II - Il Consiglio Federale

Art. 52 - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente Federale, che lo presiede, e da 10 membri, di cui:
 - a) 7 in rappresentanza degli affiliati
 - b) 2 in rappresentanza dei Licenziati
 - c) 1 in rappresentanza dei Tecnici
2. Il Consiglio Federale nella sua prima riunione elegge, al suo interno, due Vice Presidenti.
3. Il Vice Presidente più anziano in carica risulterà essere il Vice Presidente vicario.

Art. 53 - Il Consiglio Federale: compiti ed attività.

1. Il Consiglio Federale realizza i fini istituzionali della FMI, svolge tutte le attività definite dall'art. 22 comma 7 dello Statuto Federale, opera in base alle direttive impartite dall'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell'Assemblea medesima, del Presidente e del Segretario Generale della FMI e comunque di non esclusiva pertinenza di altro Organo federale.
2. Il Consiglio Federale svolge tutte le attività definite dall'art. 22 comma 7 dello Statuto Federale, in modo particolare:
 - a) può istituire, conglobare o abrogare Settori, articolati in Commissioni e Comitanti, e Dipartimenti, stabilendone o modificandone le relative attribuzioni
 - b) può istituire apposite Consulte, presiedute dal Presidente Federale, e finalizzate alla realizzazione di specifici obiettivi, nominandone i componenti e definendone il numero
 - c) esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei componenti dei propri Organi direttivi
 - d) attribuisce ai singoli membri specifici incarichi, compresa la presidenza di Settori appositamente istituiti per il raggiungimento dei fini statutari
3. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente, o quando sia richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti.
4. La convocazione per le riunioni di Consiglio Federale deve essere inviata a tutti i componenti con un preavviso di almeno 7 giorni, attraverso qualsiasi strumento di comunicazione, anche telematico, che consenta di verificarne l'avvenuta ricezione.
5. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno degli argomenti che saranno oggetto di trattazione in occasione della riunione stessa. I Consiglieri che intendono



- proporre argomenti da iscriversi all'ordine del giorno devono farne richiesta scritta e motivata al Presidente.
6. Le adunanze sono riservate. Non è ammessa la presenza di estranei, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 comma 4 dello Statuto Federale.
 7. Le adunanze del Consiglio Federale sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti dell'organo aventi diritto di voto.
 8. Decadono dalla carica i membri del Consiglio Federale che non partecipino a tre riunioni consecutive di Consiglio, salvo si tratti di assenza dipendente da giusta causa o comunque giustificata.
 9. In caso di decadenza di un membro di Consiglio si applicano le disposizioni contenute nell'art. 40 comma 5 dello Statuto Federale.
 10. La documentazione utile per la riunione, fatti salvi casi eccezionali, approvati dal Consiglio Federale, è resa disponibile per i componenti dell'Organo tre giorni prima della data di svolgimento della riunione. Ciascun Consigliere riceverà tramite posta elettronica all'account istituzionale assegnato dalla Federazione apposita comunicazione in ordine alla disponibilità di tale documentazione.
 11. Le singole questioni vengono discusse secondo la loro collocazione prevista dall'ordine del giorno. Su proposta del Presidente, il Consiglio Federale può decidere, a maggioranza assoluta dei presenti, di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno.
 12. Il Presidente dirige i lavori consiliari onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali, garantendo a tutti i Consiglieri uguale diritto di intervento e fissando, ove occorra, la durata massima dei singoli interventi.
 13. Le singole questioni trattate in relazione a ciascuno degli argomenti dell'ordine del giorno, di norma, sono presentate con una proposta di deliberazione, in ordine alla quale, al termine della discussione, il Presidente invita i componenti dell'Organo ad esprimere il loro voto.
 14. Ciascun Consigliere ha diritto ad un solo voto ed il voto non è in alcun modo delegabile.
 15. Il sistema di votazione delle decisioni da deliberare in occasione delle riunioni di Consiglio Federale viene deciso di volta in volta dal Consiglio stesso, salvo richiesta, anche singola, di votazione a scrutinio segreto per la particolare natura dell'argomento trattato.
 16. Le deliberazioni sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Organo presenti all'adunanza. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede.
 17. Le funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della FMI o da funzionario federale dallo stesso delegato che assiste ai lavori consiliari e cura la redazione di apposito verbale. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni.
 18. Il verbale deve necessariamente riportare l'elenco di tutte le deliberazioni assunte in sede di riunione e le modalità di assunzione delle stesse.
Il verbale redatto dal Segretario Generale della FMI deve essere trasmesso a tutti i Consiglieri Federali che, entro il termine indicato nella comunicazione di trasmissione, possono proporre per iscritto eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla versione loro inviata. Il Segretario Generale della FMI provvederà a valutare la correttezza delle osservazioni avanzate, integrando, nel caso, il verbale stesso.
Il verbale, così come eventualmente integrato, deve essere ratificato nella prima riunione utile successiva di Consiglio Federale da parte di tutti i Consiglieri Federali presenti alla stessa.
Nei verbali viene riportato il numero dei voti favorevoli, contrari e di astensione relativi a ciascuna deliberazione. Non vengono indicati i nomi dei singoli componenti favorevoli,



contrari ed astenuti, fatta salva la facoltà di far inserire nel verbale, per chi ne fa richiesta, la dichiarazione della propria opzione di voto.

Dopo l'approvazione i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della FMI e conservati, in originale, presso gli uffici della Segreteria Generale.

Le deliberazioni del Consiglio Federale sono trasmesse dalla Segreteria Generale della FMI agli uffici federali incaricati della relativa esecuzione entro 3 giorni dallo svolgimento dell'adunanza.

Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale della FMI e conservate, in originale, presso gli uffici della Segreteria Generale.

Capo III – Il Presidente Federale

Art. 54 – Disposizioni generali

1. Il Presidente Federale rappresenta ad ogni effetto la Federazione, ne è l'unico rappresentante legale ed è responsabile del suo funzionamento.
2. Il Presidente Federale svolge tutte le attività definite dall'art. 23 commi 1 e 3 dello Statuto Federale. Inoltre:
 - a) presiede *ad interim* tutti i Settori, articolati in Commissioni e Comitanti ed i Dipartimenti, con facoltà di delegare alla presidenza degli stessi un Vice Presidente o un altro componente del Consiglio Federale in caso di vacanza, assenza, impedimento temporaneo e/o definitivo dei rispettivi Presidenti o Coordinatori
 - b) previa approvazione del Consiglio Federale, richiede l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari
 - c) previa approvazione del Consiglio Federale, nomina, congiuntamente tra di loro, il Segretario Generale ed il funzionario contabile della FMI quali procuratori abilitati ad operare sui conti correnti bancari federali, sia per la struttura centrale che per la struttura territoriale
 - d) previa approvazione del Consiglio Federale, nomina i Presidenti dei Comitanti Regionali ed i Delegati Regionali quali procuratori abilitati ad operare a firma singola sui conti correnti bancari federali accesi per il funzionamento delle strutture territoriali
 - e) ha la facoltà di disporre controlli amministrativi delle strutture territoriali, degli affiliati e di ogni altra struttura federale, al fine di verificare l'ottemperanza alle norme statuarie e regolamentari
 - f) sottopone all'Assemblea, su proposta esclusiva del Consiglio Federale, i nominativi di coloro ai quali conferire la qualifica di Presidente Onorario o Socio Benemerito
 - g) provvede, sentito il Consiglio Federale, a conferire ulteriori onorificenze e riconoscimenti a persone o associazioni sportive dilettantistiche ritenuti meritevoli
 - h) ha diritto di presenziare a qualsiasi riunione predisposta dagli Organi federali centrali e dalle strutture territoriali ed alle riunioni di rappresentanza, ad esclusione di quelle organizzate dagli Organi di Giustizia e dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo IV – Il Segretario Generale della FMI

Art. 55 – Disposizioni generali

1. Il Segretario Generale della FMI viene nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale della FMI è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, coordina e dirige la Segreteria Generale e tutto il personale in servizio presso la



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

- Federazione, assumendone le responsabilità secondo quanto stabilito dalle norme federali, dalla normativa CONI e dalle prescrizioni vigenti in materia e stabilite dai contratti collettivi.
3. Il Segretario Generale della FMI assiste alle riunioni delle Assemblee Nazionali, prende parte alle riunioni di Consiglio Federale ed ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, amministrativi e tecnici della FMI.
 4. Il Segretario Generale della FMI, in modo particolare:
 - a) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Federale e alle deliberazioni d'urgenza del Presidente Federale
 - b) coordina il funzionamento di tutti gli uffici della Federazione
 - c) definisce le attribuzioni del personale
 - d) coadiuva il Presidente nell'espletamento del suo mandato e collabora con tutti i dirigenti federali
 - e) per consentire il corretto esercizio delle funzioni di controllo, mette a disposizione e concede l'accesso ed il rilascio di copia degli atti federali, ad eccezione di quelli degli Organi di Giustizia e di quelli che, per loro natura, sono secretati
 - f) previa procura da parte del Presidente Federale, provvede alla firma, congiuntamente con il funzionario contabile della FMI, di tutte le operazioni amministrativo-contabile sui conti correnti bancari federali
 - g) ha il potere di firma, potendone assegnare delega ai funzionari federali responsabili dei rispettivi uffici, su tutte le comunicazioni inerenti l'applicazione delle decisioni e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale.

Capo V – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 56 – Disposizioni generali

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile della Federazione.
2. E' composto da un Presidente, eletto dall'Assemblea, nelle modalità di cui all' art. 50 del presente Regolamento e da due componenti e due supplenti, nominati dal CONI.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge tutte le attività definite dall'art. 25 dello Statuto Federale, in modo particolare:
 - a) controlla la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione
 - b) accerta la regolare tenuta della contabilità della FMI
 - c) verifica, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza delle scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà
 - d) redige una relazione al bilancio di previsione ed al bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso
 - e) vigila sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari
5. Per ogni seduta del Collegio dei Revisori dei Conti e per ogni esame di controllo deve essere redatto verbale scritto, depositato presso la Segreteria Generale.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni statutarie- art. 25 -, alle norme del codice civile e al Regolamento di amministrazione approvato dal Consiglio Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI.

Capo VI – La Commissione Federale di Garanzia

Art. 57 - Disposizioni generali



1. La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale.
2. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.
3. La nomina dei componenti della Commissione Federale di Garanzia avviene da parte del Consiglio Federale a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute all'attenzione della Segreteria Generale della FMI nelle modalità individuate in apposito invito pubblico, diffuso attraverso gli strumenti di comunicazione federali.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni statutarie dell'art. 25 bis, ed a quanto stabilito dal Codice della Giustizia Sportiva e dai Principi di Giustizia Sportiva del CONI, oltre che dal Regolamento di Giustizia FMI, approvato dal Consiglio Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI.

Capo VII - L'Ufficio del Procuratore Federale

Art. 58 - Disposizioni generali

1. Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.
2. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione.
3. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di un Procuratore Aggiunto e di uno o più Sostituti Procuratori, che, rispettivamente, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori e lo coadiuvano nell'esercizio delle rispettive funzioni.
4. Il Procuratore Federale, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. Il Procuratore federale, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
6. Possono essere dichiarati idonei alla nomina dell'Ufficio del Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 25 quater dello Statuto Federale.
7. Il Procuratore federale, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori esercitano in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme statutarie, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistano i presupposti per l'archiviazione.
8. Le funzioni del Procuratore federale, del Procuratore Aggiunto e dei Sostituti Procuratori sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni statutarie degli art. 25 ter e quater, ed a quanto stabilito dal Codice della Giustizia Sportiva e dai Principi di Giustizia Sportiva del CONI, oltre che dal Regolamento di Giustizia FMI, approvato dal Consiglio Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO IX : STRUTTURE TERRITORIALI DELLA FMI



Art. 59 – Strutture Territoriali – Disposizioni generali

1. L'organizzazione federale regionale è strutturata secondo le circoscrizioni amministrative territoriali stabilite dal Consiglio Federale.
2. Sono Strutture Territoriali della FMI:
 - a) Il Comitato Regionale
 - b) Il Delegato Regionale
 - c) Il Delegato Provinciale
3. Le Strutture Territoriali devono operare nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni assunte dal Consiglio Federale e diramate dalla Segreteria Generale FMI.

Art. 60 – I Comitati Regionali

1. Nelle Regioni in cui hanno sede almeno dieci Moto Club aventi diritto al voto è istituito un Comitato Regionale.
2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta vengono istituite strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli organi regionali.
3. I Comitati Regionali sono le strutture territoriali della Federazione Motociclistica Italiana e pertanto:
 - non hanno autonomia né amministrativa né tecnica
 - non sono organi
 - non hanno personalità giuridica
 - i rispettivi Presidenti non hanno la rappresentanza legale
4. Sono organi dei Comitati Regionali secondo quanto prescritto dall' art. 34 comma 2) dello Statuto Federale:
 - a) L'Assemblea Regionale
 - b) Il Consiglio Regionale
 - c) Il Presidente Regionale

Art. 61 – L'Assemblea Regionale – disposizioni generali.

1. Le Assemblee Regionali sono costituite dai Presidenti dei Moto Club affiliati aventi diritto di voto, con sede nel territorio della Regione di appartenenza.
2. Il Consiglio Federale determina il periodo di svolgimento nel quale devono essere svolte le Assemblee Regionali.
3. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 dello Statuto Federale.
4. L'Assemblea Regionale può essere indetta in seduta:
 - a) Ordinaria elettiva, da tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, per il rinnovo delle cariche federali regionali al termine di ogni mandato
 - b) Straordinaria elettiva - in caso di elezioni anticipate rispetto al termine di cui sopra. In tal caso l'Assemblea provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero organo consiliare o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo
 - c) Straordinaria non elettiva - ogni qual volta la maggioranza dei componenti il Consiglio Regionale lo richieda o a seguito di richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto e che rappresentino almeno un terzo dei voti nell'ambito territoriale.



5. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico si rimanda alle Norme Attuative dell'Assemblea Regionale, deliberate dal Consiglio Federale in occasione della organizzazione assembleare.

Art. 62 – L'Assemblea Regionale – Convocazione.

1. La convocazione dell'Assemblea Regionale è inviata attraverso una delle seguenti modalità:
 - tramite raccomandata
 - tramite il sistema informatico federale
 - tramite qualsiasi altro sistema equipollente che ne certifichi l'invio.
2. La convocazione deve essere trasmessa, almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione dell'Assemblea a tutti i seguenti destinatari:
 - a) Moto Club: la convocazione è inviata presso l'indirizzo della sede legale oppure, se indicato, presso il recapito postale riportato nel modello di affiliazione/riaffiliazione dell'anno in corso ed inserito nel sistema informatico federale, unico riferimento atto all'identificazione di tutti i Moto Club aventi diritto al voto
 - b) alla Segreteria Generale della FMI, per opportuna conoscenza
3. La convocazione dell'Assemblea deve riportare:
 - a) il luogo, la data e l'orario di svolgimento sia in prima sia in seconda convocazione
 - b) l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno
 - c) l'attribuzione dei voti, comprensivi di eventuali voti plurimi spettanti a ciascun avente diritto a voto, come stabilito dall'art. 18 dello Statuto Federale
 - d) l'attribuzione massima del numero di deleghe, come stabilito dall'art. 35 dello Statuto Federale e di seguito specificato
 - e) l'indicazione dei membri della Commissione Verifica Poteri (CVP)
 - f) le eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.

Art. 63 – L'Assemblea Regionale – Partecipazione.

1. Secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 17 e 35 dello Statuto Federale, alla Assemblea Regionale partecipano, con diritto di voto:
 - a) I Moto Club che:
 - siano regolarmente affiliati alla FMI per l'anno sportivo in corso
 - abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi, antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea
 - abbiano svolto nel suddetto periodo di affiliazione e con carattere continuativo attività ufficialmente riconosciuta dalla Federazione
2. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 17 comma 6 e 7 e 35 comma 9 dello Statuto Federale, è preclusa la partecipazione in Assemblea a quanti:
 - non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento
 - risultino colpiti da sanzioni inibitorie irrogate dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione
3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 comma 5, 35 comma 9 e 39 comma 2 – 4 – 7 e dello Statuto federale, i seguenti soggetti con ruoli federali, sia elettivi che di nomina, assistono all'Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare alcun Affiliato, né direttamente né per delega:
 - Presidente della Federazione,
 - Componenti del Consiglio Federale
 - Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

- Membri degli Organi di Giustizia
- Presidenti/Coordinatori di Settore, Commissioni e/o Comitati e Dipartimenti
- Presidente del Gruppo Commissari di Gara
- Coordinatore del Gruppo Ufficiali Esecutivi
- Presidenti Comitati Regionali
- Componenti del Consiglio Regionale
- Delegati Regionali
- Delegati Provinciali
- Candidati alle cariche elettive

Art. 64 – L'Assemblea Regionale – Partecipazione e deleghe.

1. I Moto Club partecipano all'Assemblea direttamente tramite il proprio legale rappresentante, Presidente del medesimo sodalizio o, in alternativa, attraverso i rispettivi Delegati.
2. Il legale rappresentante di ciascun Moto Club con diritto di voto, per la partecipazione diretta ai lavori assembleari, può delegare in sua vece ed in alternativa:
 - Un delegato interno, ovvero un componente del Consiglio Direttivo del suo stesso Moto Club, regolarmente tesserato per l'anno in corso ed inserito nel sistema informatico federale
 - Un delegato esterno, ovvero un Presidente di altro Moto Club della medesima Regione di appartenenza e che, a sua volta, può delegare un componente del Consiglio Direttivo del proprio Moto Club, inserito nel sistema informatico federale
3. Ogni Delegato potrà essere portatore di un numero massimo di deleghe così come stabilito ai sensi dell'art. 35 comma 5 dello Statuto Federale.

Art. 65 – L'Assemblea Regionale – Attribuzione voti.

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto Federale ogni Moto Club avente diritto al voto ha diritto ad un minimo di 8 voti.
2. Fermo restando i voti di base di spettanza del Moto Club e di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, sulla base delle prescrizioni statutarie di cui all'art. 18, attribuisce ad ogni Moto Club avente diritto ulteriori voti supplementari, definiti voti plurimi, individuati in base all'attività federale svolta, ai dati relativi alle affiliazioni, alle attività ed ai risultati sportivi, e che andranno ad aggiungersi agli 8 voti di base del Moto Club.
3. L'affiliato ha facoltà di presentare reclamo avverso l'attribuzione del numero dei voti assegnati.
4. A pena di inammissibilità, la richiesta per la rettifica o l'eliminazione di errori o omissioni di attribuzione dei voti deve essere presentata alla Segreteria Generale della FMI, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o mezzo equipollente, almeno 15 giorni prima della data e dell'ora fissate per l'effettuazione dell'Assemblea.
5. In merito ai reclami per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti di propria spettanza è competente in via definitiva ed inappellabile il Tribunale Federale che decide entro 10 giorni prima della data e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea, comunicandone l'esito ai diretti interessati.

Art. 66 – L'Assemblea Regionale – Costituzione.

1. Secondo quanto indicato dal combinato degli artt. 35 comma 9 e 19 commi 11 e 12 dello Statuto Federale, l'Assemblea Regionale si intende validamente costituita quando:
 - in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto e che rappresentino almeno il 50% dei voti disponibili



- in seconda convocazione, trascorsa un' ora dalla prima, con la presenza, anche per delega, di almeno il 20% degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 30% del totale dei voti disponibili.

Art. 67 - L'Assemblea Regionale - Commissione Verifica Poteri - CVP

1. La Commissione Verifica Poteri (CVP) è nominata dal Consiglio Regionale entro 30 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
2. La CVP è composta da un Presidente, 2 membri effettivi, 2 membri supplenti.
3. La CVP ha il compito di:
 - a) accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto
 - b) verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei loro eventuali delegati
 - c) verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli atti ufficiali della FMI
 - d) chiedere i documenti di riconoscimento personale
 - e) decidere ogni controversia avente ad oggetto la legittimità delle deleghe o più genericamente, la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto
 - f) verificare, accertare e dichiarare il quorum necessario per la validità di costituzione dell'Assemblea in corrispondenza di quanto previsto dallo Statuto Federale
 - g) redigere un verbale delle operazioni compiute che consegnerà al Presidente dell'Assemblea prima dell'orario fissato nelle convocazioni
 - h) produrre l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei Moto Club rappresentati, dei rappresentanti dei licenziati presenti, dei Tecnici Federali e dei voti loro attribuiti
4. La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La CVP si insedia il giorno dell'effettuazione dell'Assemblea e, se necessario, nella giornata antecedente e termina il proprio operato nel momento in cui verranno dichiarate aperte le operazioni di voto.
6. L'attività della CVP continua nel corso dei lavori assembleari con il conseguente aggiornamento dei dati.

Art. 68 - L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva - Candidature alle Cariche Regionali.

1. L'Assemblea Regionale viene indetta in seduta ordinaria elettiva, al termine di ogni mandato, per procedere al rinnovo delle seguenti cariche federali:
 - a) Presidente del Comitato Regionale
 - b) 4 Consiglieri Regionali
2. I componenti eletti restano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili nelle rispettive cariche per un massimo di tre mandati consecutivi, fatte salve le maggiori limitazioni previste per il Presidente Regionale, in osservanza di quanto prescritto dagli artt. art. 12 comma 8 - 19 comma 7 e 35 comma 8 dello Statuto Federale.
3. Possono essere candidabili ed eleggibili alle cariche federali tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 comma 2 dello Statuto Federale.
4. Le candidature potranno essere presentate per una sola delle cariche federali elettive.
5. L'eventuale presentazione di più candidature determinerà la nullità di tutte.



6. Le candidature alle cariche elettive regionali devono essere presentate a titolo individuale alla Segreteria del Comitato Regionale entro i 10 giorni antecedenti rispetto alla data e all'ora di svolgimento dell'Assemblea.
7. La Segreteria del Comitato Regionale dovrà inviare alla Segreteria Generale della FMI tutta la documentazione pervenuta, entro i 10 giorni antecedenti rispetto alla data e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea, unitamente al relativo verbale.
8. Al Tribunale Federale spetta il compito di verificare la regolarità delle candidature pervenute, nonché dei requisiti dei soggetti proposti, così come all'art.12 dello Statuto Federale.
9. I nominativi dei soggetti candidati alle cariche federali saranno ufficializzati e pubblicati sul sito regionale entro nove giorni prima dalla data fissata per l'effettuazione dell'Assemblea.

Art. 69 - L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva - Funzionamento

1. Il Presidente Regionale uscente, preso atto della relazione della Commissione Verifica Poteri che attesta l'esistenza del quorum minimo costitutivo di cui all' art. 66 del presente Regolamento, dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.
2. L'Assemblea, non appena il Presidente Regionale ne abbia dichiarato il regolare insediamento, procede alla nomina del Presidente, del Segretario e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che si compone di un vice Presidente e di tre scrutatori.
3. Il Presidente dell'Assemblea ne garantisce la sovranità e l'imparzialità ed inoltre:
 - a) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea
 - b) cura che sia rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che particolari esigenze di opportunità impongano posposizioni o varianti. In tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito
 - c) concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno
 - d) regola i tempi e le modalità degli interventi, previa prenotazione di chi intenda intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno
 - e) cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea
 - f) decide la tempistica delle modalità di voto, in armonia con quanto prescritto dallo Statuto, dai Regolamenti e dai criteri organizzativi utilizzati
 - g) decide in merito ad eventuali controversie e/o ricorsi si presentassero in forma scritta da parte dei Delegati
 - h) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno
4. La nomina del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e degli scrutatori, può aver luogo anche per acclamazione.
5. La nomina del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e degli scrutatori non potrà essere attribuita a:
 - soggetti eventualmente candidati alle cariche federali
 - qualsiasi avente diritto al voto
6. Gli scrutatori nominati dall'Assemblea, ai sensi dello Statuto Federale, collaborano con l'Ufficio di Presidenza, dal quale dipendono, ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti.
7. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea e di depositarlo, insieme a tutti gli altri atti



dell'Assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima presso la Segreteria del Comitato Regionale cui spetterà l'invio di tutta la documentazione alla Segreteria Generale della FMI.

8. In modo particolare, l'Assemblea Ordinaria Elettiva:
 - a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Regionale
 - b) discute gli argomenti proposti dai Moto Club ed inseriti all'ordine del giorno
 - c) esamina eventuali mozioni d'ordine presentate e messe in discussione
 - d) elegge, secondo le modalità indicate al comma successivo e con votazioni separate il Presidente ed i Consiglieri Regionali.

Art. 70 – L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva – Procedure di votazione

1. Per il regolare funzionamento relativo alle procedure di votazione dell'Assemblea Regionale Ordinaria si rimanda a quanto disposto dalle Norme Attuative dell'Assemblea Regionale, deliberate dal Consiglio Federale in occasione dell'organizzazione assembleare.
2. Il Presidente Regionale ed i membri del Consiglio Regionale vengono eletti dall'Assemblea Regionale con votazioni separate e a scrutinio segreto.
3. Le votazioni possono avvenire con procedura manuale o elettronica ed in ogni caso dovrà essere garantita la segretezza del voto.
4. I voti si distinguono in:
 - Voti presenti: trattasi dei voti indicati nel verbale e comunicati dalla CVP, prima dell'inizio delle operazioni di voto, cui si fa riferimento per la determinazione dei quorum previsti per le votazioni
 - Voti validamente espressi: trattasi dei voti validi effettivamente risultanti dallo scrutinio ad esclusione, quindi, dei voti nulli, delle schede bianche, degli astenuti e dei non espressi
5. Al momento di apertura delle operazioni di voto, i Delegati saranno chiamati ad effettuare due diverse votazioni. Ogni elettore può esprimere un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti dell'organo da eleggere.
6. Nella votazione per la carica di Presidente risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti in Assemblea. In caso di ulteriore parità l'Assemblea viene sciolta e rimane in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Regionale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea nei 60 giorni successivi e con le modalità previste all'art. 15 dello Statuto Federale. Nell'ipotesi che il Presidente uscente si candidi dopo 2 mandati consecutivi si applica quanto previsto dall'art. 19 comma 7 dello Statuto Federale.
7. Per la carica di Consigliere Regionale risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti per l'ultimo dei posti utili, sarà necessario procedere al voto di ballottaggio da tenersi nel corso della medesima Assemblea. Dal ballottaggio risulterà eletto il candidato con il maggior numero di voti espressi.

Art. 71 – L'Assemblea Regionale Straordinaria

1. Nel caso in cui l'Assemblea Regionale fosse indetta in seduta straordinaria, secondo quanto disposto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento all'art. 61 comma 4 lettera b) si applicano, in quanto compatibili, le norme indicate negli articoli precedenti.
2. Per la convocazione di un'Assemblea Regionale in seduta straordinaria si applicano le prescrizioni di cui all'art. 62 del presente Regolamento.



3. Nel caso in cui l'Assemblea Regionale Elettiva fosse indetta a seguito di Commissariamento avvenuto a norma di quanto prescritto dall'art. 22 comma 7 lettera l) dello Statuto Federale, il Commissario dovrà indire l'Assemblea entro 60 giorni dalla sua nomina. L'Assemblea Regionale Straordinaria Elettiva dovrà essere tenuta entro 120 giorni successivi alla sua nomina, fermo il restando il rispetto dei termini di convocazione di cui all'art. 62 comma 2 del presente Regolamento e fatta salva ogni diversa determinazione da parte del Consiglio Federale.
4. Per la partecipazione dei soggetti aventi diritto di voto ed il conferimento delle deleghe ad una Assemblea Regionale in seduta straordinaria si applicano le prescrizioni di cui agli art. 63 e 64 del presente Regolamento.
5. Per l'attribuzione dei voti si applicano le prescrizioni di cui all'art. 65 del presente Regolamento.
6. Per la valida costituzione di un'Assemblea in seduta straordinaria in prima ed in seconda convocazione si applicano le norme di cui all'art. 66 del presente Regolamento.
7. Per quanto concerne i compiti attribuiti alla CVP si applicano le norme di cui all'art. 67 del presente Regolamento.
8. Per quanto riguarda il funzionamento si applicheranno le prescrizioni di cui all'art. 69 del presente Regolamento.

Art. 72 - Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale viene eletto dall'Assemblea ed è composto da un Presidente e da quattro Consiglieri.
2. Il Consiglio Regionale rappresenta, per quanto di sua competenza, la FMI nella Regione e dura in carica un quadriennio olimpico.
3. In occasione della prima riunione di insediamento il Consiglio Regionale elegge tra i Consiglieri, per lo svolgimento delle specifiche funzioni, un Vice Presidente e un Segretario.
4. La sede del Consiglio Regionale deve essere stabilita nella città capoluogo di Regione, salvo diversa e specifica autorizzazione da parte del Consiglio Federale.
5. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri. E' validamente costituito con la presenza del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente e da almeno la metà dei Consiglieri.
6. Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed assolve alle funzioni e compiti previsti dallo statuto federale, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla diffusione del motociclismo.
In particolare il Consiglio Regionale:
 - a) promuove, pubblicizza e disciplina l'attività del motociclismo nell'ambito regionale di rispettiva competenza, perseguendo gli scopi ed esplicando le attribuzioni di cui all'art. 3 dello Statuto Federale, secondo le disposizioni e le direttive generali emanate dal Consiglio Federale e sotto la vigilanza di questo
 - b) vigila, nell'ambito del proprio territorio di competenza, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali
 - c) coordina ed organizza l'attività federale approvata dal Consiglio Federale nell'ambito della propria Regione
 - d) trasmette al Consiglio Federale, al fine del prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni ed i verbali delle Assemblee Regionali e delle riunioni di Consiglio Regionale, curandone l'attuazione
 - e) cura che le associazioni sportive dilettantistiche appartenenti alla Regione di sua competenza siano in regola con gli obblighi verso la Federazione



- f) collabora e presta assistenza, nell'ambito della propria Regione, a chiunque sia stato nominato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione
 - g) nomina i coordinatori ed i membri di eventuali Commissioni, Comitati, o Responsabili per il coordinamento sportivo delle attività territoriali, determinandone compiti e funzioni
 - h) propone alla Federazione il calendario delle attività federali regionali
 - i) esprime pareri, se richiesti, sulle domande di iscrizione di manifestazioni sportive e turistiche da inserire a calendario
 - j) esamina le problematiche sportive, turistiche e dell'utenza nell'ambito regionale e formula proposte da sottoporre al Consiglio Federale
 - k) gestisce i fondi deliberati e corrisposti dalla FMI e da eventuali soggetti terzi, sulla base delle indicazioni determinate dal Consiglio Federale
 - l) in chiave programmatica ed operativa convoca almeno una volta all'anno una riunione con i Presidenti dei Moto Club affiliati per affrontare temi di carattere generale, preannunciare le novità sportive e raccogliere le diverse problematiche e necessità regionali. A tali riunioni possono partecipare anche i Consiglieri Federali, secondo designazioni stabilite dal Consiglio Federale
 - m) esercita tutte le altre attribuzioni che possono essergli affidate dal Consiglio Federale
7. Dello svolgimento di ogni riunione, compresa quella indicati alla lettera j) del precedente comma, il Segretario redige apposito verbale, sottoscritto unitamente al Presidente e che, unitamente alle delibere assunte, viene trasmesso attraverso posta elettronica alla Segreteria Generale della FMI.

Art. 73 – Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale è responsabile del funzionamento del Consiglio Regionale, unitamente agli altri componenti dello stesso, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale al quale trasmette tutte le deliberazioni assunte.
2. Il Presidente Regionale, nella sua qualità di funzionario delegato dal Consiglio Federale è personalmente responsabile dell'andamento di tutta la gestione amministrativa del Comitato Regionale, oltre che dei beni mobili ed immobili di proprietà federale affidati in consegna, nonché delle contribuzioni e delle offerte ricevute da terzi.
3. Ai fini della gestione delle risorse finanziarie attribuite al Comitato Regionale dal Consiglio Federale, il Presidente del Comitato Regionale può essere nominato dal Consiglio Federale quale funzionario delegato alle spese. In tal caso il Presidente Regionale è responsabile dell'utilizzo dei fondi assegnati alla struttura territoriale sul conto destinato alle spese e li gestisce in applicazione delle scelte operate dal Consiglio Regionale, nel rispetto delle normative vigenti, del regolamento di Amministrazione e Contabilità, in piena armonia con gli indirizzi emanati dal Consiglio Federale e con le direttive procedurali ricevute della Segreteria Generale della FMI.
4. Ai fini della corretta tenuta delle entrate federali afferenti ai servizi erogati dal territorio, delegati dal Consiglio Federale, il Presidente Regionale è responsabile degli introiti derivanti dai servizi erogati nel rispetto delle normative vigenti, del regolamento di Amministrazione e Contabilità, in piena armonia con gli indirizzi emanati dal Consiglio Federale e con le direttive procedurali ricevute della Segreteria Generale della FMI.
5. Il Presidente Regionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale.
6. In caso di assenza e di impedimento temporaneo il Presidente Regionale è sostituito dal Vice Presidente.
7. In caso di impedimento definitivo il Vice Presidente convoca l'Assemblea Regionale per l'elezione del nuovo Presidente.



8. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni per il Presidente Federale contenute nello Statuto Federale e nel presente Regolamento.
9. Al termine dell'incarico, qualunque sia la causa, il Presidente Regionale deve consegnare immediatamente tutta la documentazione ed i beni di appartenenza della FMI e del Comitato Regionale al soggetto che lo sostituisce, previa sottoscrizione di specifico verbale di consegna.

Art. 74 - I Delegati Regionali

1. Nelle Regioni nelle quali non sia possibile istituire il Comitato Regionale, le relative attribuzioni sono svolte da un Delegato Regionale nominato dal Consiglio Federale, secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 7 lett. j) dello Statuto Federale.
2. La durata dell'incarico è quadriennale, salvo revoca da parte del Consiglio Federale, e non può superare la scadenza del quadriennio olimpico.
3. Il mandato conferito al Delegato Regionale può essere revocato ancor prima della scadenza con provvedimento motivato del Consiglio Federale. Le dimissioni del Delegato Regionale devono essere presentate al Presidente Federale, il quale deve comunicarle alla prima riunione del Consiglio Federale affinché questo provveda alla sostituzione.
4. Qualora durante l'incarico mandatario quadriennale gli affiliati della Regione in cui opera il Delegato Regionale raggiungano il numero prescritto dall'art. 34 comma 1 dello Statuto Federale, il mandato del Delegato sarà revocato dal Consiglio Federale che provvederà alla costituzione del Comitato Regionale.
5. Il Delegato Regionale alla scadenza del proprio mandato, ovvero in caso di revoca, deve consegnare immediatamente a chi lo sostituisce o ad altra persona incaricata dal Presidente Federale tutta la documentazione ed i beni in suo possesso.
6. Il Delegato Regionale, nella sua qualità di funzionario delegato dal Consiglio Federale, è personalmente responsabile dell'andamento di tutta la gestione amministrativa della Delegazione Regionale, oltre che dei beni mobili ed immobili di proprietà federale affidati in consegna, nonché delle contribuzioni e delle offerte ricevute da terzi.
7. Le competenze del Delegato Regionale sono identiche a quelle previste per il Presidente del Comitato Regionale.

Art. 75 - I Delegati Provinciali

1. In ogni singola Provincia, ove già risulti costituito un Comitato Regionale, qualora vi siano particolari esigenze locali, su proposta del Presidente o Delegato Regionale, il Consiglio Federale può nominare un Delegato Provinciale quale rappresentante della FMI ai fini sportivi. I Delegati Provinciali rappresentano ad ogni effetto la FMI nell'ambito della Provincia ed esercitano la loro funzione sotto le direttive ed in concerto con il Presidente ed il Consiglio Regionale.
2. Il Delegato Provinciale, qualora invitato, può partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Regionale.
3. I Delegati Provinciali hanno compiti di promozione, sviluppo e coordinamento delle attività dei Moto Club aventi sede nella Provincia di riferimento. In modo particolare:
 - a) operano in osservanza delle direttive provenienti dal Comitato Regionale, in modo da favorire la costituzione ed affiliazione di nuovi Moto Club e fornire l'assistenza necessaria agli affiliati esistenti
 - b) concordano con il Comitato Regionale ogni iniziativa o programma dell'attività della Provincia di riferimento



- c) intervengono, nell'interesse della Federazione e dei Moto Club, presso le Autorità locali per agevolare qualsiasi iniziativa connessa all'attività del motociclismo
 - d) osservano e fanno rispettare norme, provvedimenti e decisioni di tutti gli Organi Federali
 - e) possono essere incaricati dai Consigli Regionali a svolgere specifiche funzioni di competenza delle strutture regionali nella Provincia di competenza.
4. La durata dell'incarico è quadriennale, salvo revoca da parte del Consiglio Federale e non può superare la scadenza del quadriennio olimpico.
 5. La nomina dei Delegati Provinciali è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 comma 2 dello Statuto Federale.

TITOLO X: INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

Art. 76 - Principi

1. I casi di incompatibilità e decadenza sono disciplinati dai principi statuari indicati negli artt. 39 e 40 dello Statuto Federale.

TITOLO XI: PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 77 - Gestione amministrativa - Disposizioni generali

1. L'esercizio economico e finanziario della FMI ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI:
 - devono essere redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali
 - devono essere pubblicati, entro 15 giorni dalla comunicazione di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, sul sito federale
3. La gestione delle attività amministrative si svolge in base al preventivo economico annuale approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno, trasmesso al CONI nel termine prefissato, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, in conformità alle disposizioni emanate dal CONI stesso.
4. Il bilancio di esercizio della FMI è unico e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il conto economico. Il bilancio di esercizio viene approvato dal Consiglio Federale entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di esercizio e viene trasmesso alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Nel caso in cui il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio fossero corredati da parere negativo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o da mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale, con le modalità di cui all'art. 15 dello Statuto federale e 42 e seguenti del presente Regolamento.
6. Per quanto non espressamente disposto in merito alla gestione delle attività amministrative si rimanda a quanto prescritto nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio Federale ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 comma 7 lettera g).

TITOLO XII - PRINCIPI DI GIUSTIZIA

1. La Giustizia Federale è amministrata in base ai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, al Codice della Giustizia Sportiva nonché al Regolamento di Giustizia FMI, deliberato dal



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto Federale e delle leggi dello Stato e sottoposto alla approvazione del CONI.

TITOLO XIII- NORME FINALI E DI RINVIO

1. Il Consiglio Federale può procedere alle modificazioni del presente Regolamento. Qualora siano state apportate modificazioni allo Statuto Federale, il Consiglio Federale, entro il termine di novanta giorni dalla data delle modificazioni stesse dovrà procedere ad adeguare le relative norme contenute nel presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto si osservano le norme previste dallo Statuto e da tutta la regolamentazione approvata dal Consiglio Federale.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.